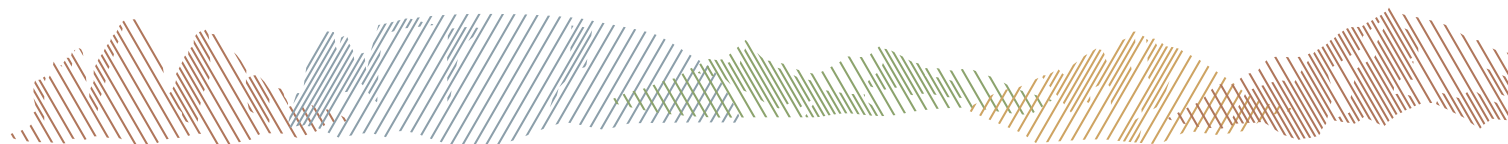


Protezione del raccolto
con sguardo al futuro



Polizza assicurazione collettiva agevolata

2026





Polizza assicurazione collettiva agevolata 2026

Emessa ai sensi del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2026 D.M. n. 0690710 del 22/12/2025, in attuazione a quanto previsto dal Piano Strategico Nazionale PAC (PSP) 2023 – 2027 appro-

vato dalla Commissione Europea con decisione C (2025) 8022 del 27/11/2025, dall'art. 76 del Reg. UE 2115/2021 e dal Decreto legislativo 102 del 29 marzo 2004.

Preso atto che il Condifesa sopra indicato, a favore dei propri associati, ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da avversità atmosferiche alle coperture assicurative di cui alle norme succitate.

Fra le Parti indicate, e precisamente tra

Società assicuratrice
di seguito denominata Società

e

Consorzio Provinciale per la Difesa delle Colture Agrarie dalle Avversità Atmosferiche Alto Adige/Südtirol -
Condifesa BOLZANO
con sede in Via Macello 30/C
39100 Bolzano
Codice Fiscale 80000630212

di seguito denominato Contraente

si stipula la presente Polizza di Assicurazione Collettiva Agevolata, ex art. 1891 del Cod. Civile, che ha per oggetto la difesa passiva delle produzioni, impianti e strutture dei Soci del Contraente, contro i danni da

avversità atmosferiche

La Società ed il Contraente si impegnano fin d'ora a rispettare reciprocamente le condizioni, le tariffe e le modalità concordate per il 2026 e di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 2 "Pagamento del premio – decorrenza e scadenza della garanzia" delle Norme Generali che regolano l'Assicurazione, la Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione, emesso in conformità al PGIR - Piano di Gestione Individuale del Rischio ovvero dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale, previa sottoscrizione della "manifestazione di interesse" da parte dell'Agricoltore.

Impressum

Herausgeber:
Landeskonsortium für den Schutz der landwirtschaftlichen
Kulturen vor Witterungsunbilden Südtirol

Grafik und Layout:
effektiv des Wolfgang Prast
www.effektiv.it

Foto: Hagelschutzkonsortium, Fabian Dalpiaz, Wolfgang Prast, Adobe Stock Foto

Druck: Fotolitho Varesco
www.varesco.it

1.0

Prodotti assicurabili

come stabiliti PGRA 2026.

2.0

Tipologia di copertura - forma contrattuale

Certificati di assicurazione che coprono la perdita di produzione quanti/qualitativa delle colture vegetali e i danni alle strutture aziendali assicurabili:

Settore Assicurazione produzioni vegetali

- A - Certificati di assicurazione che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo e brina), delle avversità di frequenza (eccesso di neve, eccesso di pioggia, grandine e vento forte) e delle avversità accessorie (sbalzi termici, colpo di sole, ondata di calore e vento caldo) di cui al paragrafo 2.5.1 sezione I punto a) del PGRA 2026;
- B - Certificati di assicurazione che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo e brina) e delle avversità di frequenza (eccesso di pioggia, grandine e vento forte) di cui al paragrafo 2.5.1 sezione I punto b) del PGRA 2026;
- C - Certificati di assicurazione che coprono l'insieme delle avversità di frequenza (eccesso di pioggia, grandine e vento forte); di cui al paragrafo 2.5.1 sezione I punto c) del PGRA 2026.

Settore Assicurazione Sperimentale Climate&Biological Index based Prati Pascolo

- E - Certificati di assicurazione che coprono le perdite di produzione per andamenti climatici avversi, determinate attraverso l'utilizzo di indici meteorologici (come precipitazioni e temperature) di cui al paragrafo 2.5.1 sezione I punto e) del PGRA 2026.

Settore assicurazione strutture aziendali e impianti di produzione arboree ed arbustive

- Certificati di assicurazione che coprono l'insieme di tutte le avversità previste dal PGRA 2026 (grandine, tromba d'aria, eccesso di neve, vento forte, uragano, fulmine, eccesso di pioggia, gelo) come dalle previsioni riportate nel paragrafo 2.6. del PGRA 2026.

La tipologia di copertura scelta dall'Assicurato deve risultare dal Certificato di assicurazione.

3.0

Prezzi dei prodotti

Tra le parti, per una corretta attribuzione dei prezzi unitari, alla quantità di Prodotto assicurato ed ottenibile nell'anno, vengono concordati e riportati, negli Allegati di Polizza 'Prezzi' (al q.le = 100 Kg) a valere per il 2026 per tutti i Prodotti oggetto di assicurazione, nelle misure minime e massime.

4.0

Tariffe di premio

Come stabiliti negli Allegati di Polizza 'Tariffe'.

5.0

Termine e sottoscrizione certificati

Il termine di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà alle ore 18:00 del giorno:

- 31 Marzo 2026 per le colture a ciclo autunno-primaverile;
- 30 Aprile 2026 per le colture permanenti;
- 30 giugno 2026 per le colture a ciclo primaverile;
- 15 luglio 2026 per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto o trapiantate e vivai.

6.0

Modalità di assunzione dei rischi - redazione dei certificati

6.1

Ai sensi del Regolamento Ivass N. 40 e 41 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione del Certificato di assicurazione, da parte dell'agricoltore, l'Intermediario consegnerà tutta la documentazione precontrattuale prevista dalle norme correnti in materia compresa copia del documento informativo contenente le condizioni contrattuali, predisposto dal Contraente, disponibile anche sul sito internet del consorzio: www.condifesaabz.com, ed inviato dal Contraente agli Associati e farà sottoscrivere all'Assicurato ricevuta dello stesso documento che consegnerà al Contraente contestualmente al/i Certificato/i. Dopo aver effettuato l'aggiornamento e/o la conferma delle informazioni presenti nel proprio Fascicolo Aziendale relativamente alle colture/allevamenti/strutture destinate ad essere oggetto di copertura assicurativa ai sensi del presente Piano (o eventualmente la presentazione della manifestazione

d'interesse), estrae dai sistemi di cui alla sezione II del PGRA 2026 i dati necessari alla definizione dei contenuti della copertura e li mette a disposizione del soggetto con il quale intende sottoscrivere tale copertura. Laddove l'agricoltore abbia conferito mandato ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA), lo delega per iscritto ad estrarre dal SIAN i dati necessari alla definizione dei contenuti della copertura e a metterli a disposizione del soggetto indicato dall'agricoltore stesso. Detta delega è caricata dal CAA nell'apposito cruscotto reso disponibile nel SIAN. Tuttavia, ai fini della gestione uniforme e disponibilità del dato proveniente dai sistemi extra SIAN con trasmissione in modalità real time e simultanea nel SIAN, in via sperimentale, per le UTE di una azienda agricola che ricadono tra più Organismi Pagatori, ai fini dei controlli e pagamenti degli aiuti di cui alla sezione I, i relativi dati si riferiscono a quelli disponibili nel SIAN.

6.2

Le superfici contenute in ogni specifico PGIR, riferite alla totalità delle superfici coltivate con la medesima tipologia di prodotto, devono essere assicurate con unico Certificato di assicurazione. I Certificati di assicurazione compilati in ogni loro parte devono contenere l'indicazione della Franchigia e della Soglia, compresi per ciascuna Partita assicurata i dati catastali, la superficie agricola utilizzata espressa in ettari, l'indicazione del prodotto e della varietà e relativi codici e per le specie arboree, il numero di piante ed il sistema di allevamento con il relativo codice, il tasso di tariffa applicato dalla Società e l'importo del premio (relativo al Certificato di assicurazione). I dati indicati devono, se presenti, corrispondere esattamente con quanto indicato nel PGIR. I Certificati di assicurazione saranno redatti e consegnati al Contraente al fine di acquisire il parere favorevole sull'ammissibilità all'agevolazione in virtù delle disposizioni ministeriali e comunitarie in vigore. Al momento della sottoscrizione verrà consegnata una copia dei Certificati di assicurazione all'Assicurato od in alternativa una nota riassuntiva della copertura sottoscritta dall'Agente. Giornalmente l'Intermediario trasmette alla Società ed al Contraente la Notifica, documento riepilogativo dell'assunzione dei rischi relativi ai Certificati di assicurazione emessi, indispensabile per l'attivazione della richiesta di domanda di contributo PAC da parte del Contraente, e per la decorrenza dell'Assicurazione e della garanzia a carico del Fondo di Mutualità. La Notifica deve essere inviata secondo

le modalità descritte nella definizione di Notifica, nonché all'art. 2 – Pagamento del premio – Decorrenza e scadenza della garanzia - delle Norme generali che regolano l'assicurazione.

6.3

La firma dell'Intermediario apposta sul Certificato di assicurazione e sugli allegati garantisce che i dati anagrafici sono esatti, che la firma dell'Assicurato è autografa e che lo stesso, nel rispetto della normativa vigente, è stato posto a conoscenza delle disposizioni contrattuali riguardanti l'Assicurazione agevolata e delle normative che regolano il contributo pubblico.

6.4

Le copie del Certificato di assicurazione, debitamente perfezionato, sono così destinate: una copia all'Assicurato, una al Contraente, le rimanenti verranno restituite all'Intermediario che provvederà ad inoltrare una copia alla propria Direzione.

6.5

L'Intermediario rilascia all'Assicurato ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del Certificato con l'indicazione della data di Notifica dello stesso.

6.6

Il Contraente provvede ad informare prontamente la Società della mancata convalida dei Certificati di assicurazione.

6.7

L'Assicurazione relativa a Certificati non convalidati è inefficace fin dall'origine, come previsto all'art. 2 – Pagamento del premio – Decorrenza e scadenza della garanzia - delle Norme generali che regolano l'assicurazione. L'Intermediario deve far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione, compilati come sopra descritto e corredati di tutti gli allegati richiesti, entro 15 giorni dalla data di notifica. Nel caso in cui la ritardata consegna (o l'invio della notifica), imputabile all'Intermediario, ovvero l'incoerenza del certificato con il PGIR, ponga il Contraente nella effettiva impossibilità di informatizzare nella banca

dati pubblica i/il Certificato/i e predisporre la procedura per l'ottenimento del contributo, o se pur predisposta venga negato il contributo dall'Ente Pubblico, i Certificati saranno considerati non afferenti alla disciplina relativa all'Assicurazione agevolata con conseguente pagamento del Premio, da parte del Contraente, ad effettivo incasso del contributo associativo comprensivo della mancata contribuzione pubblica, dall'Assicurato e/o dall'Intermediario.

6.8

I Certificati di assicurazione sono restituiti all'Intermediario (o alla Direzione) entro 30 giorni dalla consegna, salvo richiesta di integrazione di documentazione o rettifica, che li ritira a proprie spese e che provvede ad inviarli all'Assicurato entro 20 giorni dalla data del ritiro.

6.9

Nel caso in cui i Certificati siano consegnati in ritardo o compilati in maniera non corretta, il Contraente è nella facoltà di inviare direttamente all'Assicurato la copia di Sua spettanza. Il/i Certificato/i non convalidato/i diverrà/nno inefficaci fin dall'origine.

6.10

Per le strutture e gli impianti produttivi i Certificati dovranno riportare tutti gli elementi specificativi del bene assicurato, in coerenza con la normativa.

A conferma di quanto sopra saranno inoltre fatte sottoscrivere all'Assicurato da parte dell'Intermediario, le dichiarazioni indicate nel Certificato di assicurazione, in apposita dichiarazione da allegarsi allo/agli stesso/i Certificato/i. Tale documento viene allegato alla presente Polizza Collettiva, Allegato 4.

7.0

Riduzione del prodotto assicurato

Le domande di riduzione, emesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 delle Norme che regolano l'assicurazione delle Avversità Atmosferiche, devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste al precedente punto 6.0). Le domande di ri-

duzione, convalidate dal Contraente che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Società, formano parte integrante dei rispettivi Certificati di assicurazione. L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del Premio, sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o telegramma, fax o PEC - motivandolo - da parte della Società all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda. Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

8.0

Assicurazione di prodotti già colpiti da eventi atmosferici

Ai sensi dell'Art. 12 delle Norme che regolano l'assicurazione delle Avversità Atmosferiche, i prodotti colpiti da avversità atmosferiche garantite non possono essere oggetto di assicurazione, salvo quanto indicato al punto A).

A) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato: L'Assicurato dichiara che le partite n. sono state colpite dall'Avversità atmosferica assicurata anterischio del che ha provocato danni lievi. L'Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verificino Avversità atmosferiche assicurate successive alla decorrenza della garanzia. Prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine il certificato stesso".

B) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da Avversità atmosferiche oggetto di copertura avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando che trattasi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni provocati da dette Avversità atmosferiche avvenute nel periodo di validità dell'assicurazione, il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società, indicherà sul Bollettino di campagna entrambe le percentuali di

danno (la percentuale di danno complessivo di tutti gli eventi e la percentuale degli eventi anterischio in deduzione).

C) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il Premio è dovuto per intero.

9.0

Computo e pagamento dei premi

In relazione ai certificati emessi in applicazione alla presente Polizza collettiva, il Premio sarà calcolato e corrisposto alla Società in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni ed alle detrazioni di cui ai punti 6 e 7 precedenti, secondo le garanzie prestate entro:

- il 27 novembre 2026*

(*) salvo diverse disposizioni e/o differimenti di detti termini stabilite dall'Organismo Pagatore.

Il Contraente si impegna a versare, entro tali date, con valuta fissa, sul c.c. che verrà comunicato dalla Società l'importo del Premio calcolato come sopra detto.

La Società si impegna ad emettere e trasmettere al Contraente, regolare quietanza del Premio corrisposto riferita alla polizza con indicazione, per ciascun Socio Assicurato del relativo importo, entro tre giorni dal pagamento.

10.0

Modalità trasmissione dati

Notifica (A500)

Al fine anche di verificare la preesistenza del PGIR o della Manifestazione di interesse rispetto alla stipula del certificato di assicurazione, la notifica dovrà essere trasmessa dall'intermediario con invio telematico su formato Excel o similare che si possa trasformare immediatamente nel formato Excel. Il documento dovrà avere le seguenti specifiche:

- Anno
- Compagnia (codice e denominazione)
- Codice Agenzia
- Data di Notifica
- Numero Elenco
- Numero Certificato
- Barcode PGIR (nel caso sia stato rilasciato)
- Numero Socio

- Denominazione
- CUAA socio
- Forma contrattuale (tipologia di polizza)
- Soglia
- Franchigia
- Comune (codice e denominazione)
- Prodotto (codice a 7 cifre - denominazione)
- Quantità (Q.li)
- Valore assicurato
- Superficie (ha fino a 2 decimali)
- Eventuale presenza di coassicurazione
- Eventuale presenza di polizza integrativa
- Eventuale mancata richiesta di adesione ai Fondi di Mutualità

L'indicazione di questi dati è necessaria per il controllo e la catalogazione dei documenti di notifica.

Nel caso in cui sia necessario modificare quanto indicato sulla notifica con l'emissione del successivo Certificato di assicurazione l'intermediario dovrà allegare al Certificato stesso una nota relativa ai motivi della variazione effettuata, della sua accettazione da parte della Società.

Se il prodotto assicurato dovesse essere colpito da danni in garanzia tra la data di decorrenza e quella in cui viene emesso il Certificato non sarà ammessa alcuna variazione del Valore assicurato ovvero del Comune e della Specie, ferma la possibilità prevista relativa alla riduzione del prodotto ed agli eventuali errori materiali.

List quadratura risarcimenti

a) Al fine di verificare la corrispondenza dei dati dei risarcimenti il list dovrà essere trasmesso dalle Società con invio telematico su formato Excel o similare che si possa trasformare immediatamente nel formato Excel. Il documento dovrà avere le seguenti specifiche:

- Consorzio
- Compagnia
- Agenzia
- nr. Certificato
- nr. Certificato non agevolato
- Garanzia
- Franchigia
- Denominazione
- CUAA Socio
- Prodotto (codice e denominazione)
- Comune (codice e denominazione)
- Varietà (codice e denominazione)
- Partita
- Valore assicurato
- Valore deduzione
- Valore periziato
- Percentuale anterischio
- Percentuale danno quantità
- Percentuale danno qualità



- Percentuale danno lordo
- Franchigia
- Percentuale danno netto
- Totale risarcimenti
- Tipo evento
- Tipo risarcimenti (agevolato/integrativo).

b) Entro il 31/12 o nei primi 60 giorni dell'anno successivo, la Società inoltrerà al Consorzio l'elenco, con gli estremi delle operazioni bancarie, di tutti gli indennizzi liquidati ai singoli soci aventi diritto, ai sensi della presente Polizza Collettiva.

List quadratura certificati

Al fine di verificare la corrispondenza dei dati dei premi il list dovrà essere trasmesso dalle Società con invio telematico su formato Excel o similare che si possa trasformare immediatamente nel formato Excel. Il documento dovrà avere le seguenti specifiche:

- Consorzio
- Compagnia
- Agenzia
- Certificato
- nr. Certificato non agevolato
- Denominazione
- CUAA Socio
- Franchigia
- Soglia
- Prodotto (codice e denominazione)
- Comune (codice e denominazione)
- Data notifica
- Partita
- Varietà (codice e denominazione)
- Quintali
- Prezzo
- Valore assicurato
- Garanzia
- Tasso
- Premio
- Presenza integrativa

11.0

Pagamento degli indennizzi - insolvenza dei soci assicurati

Il pagamento degli Indennizzi, che avrà corso dopo l'avvenuto incasso del Premio, nella sua totalità, da parte della Società, sarà effettuato direttamente agli Assicurati aventi diritto, a partire dal 16.12.2026 entro e non oltre il 30.12.2026.

Nel caso di ritardi o insolvenze, il pagamento degli Indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito del Premio anzidetto. Il Contraente ha facoltà di segnalare entro il 02 dicembre 2026 errori, omissioni od insolvenze nel pagamento dei contributi da parte dei propri Soci Assicurati.

Come da dichiarazione sottoscritta dagli assicurati contestualmente al Certificato assicurativo, qualora alla data dei pagamenti l'Assicurato risulti ancora moroso, la Società, su richiesta del Contraente, verserà direttamente l'eventuale Indennizzo allo stesso che rilascerà quietanza liberato-

ria e che provvederà a versare direttamente al Socio la parte di indennizzo eccedente il debito consortile.

12.0

Denunce di danno

Le denunce di danno saranno trasmesse, ogni settimana, al Contraente a cura dell'intermediario o della Direzione.

13.0

Periti estimatori

I nominativi dei periti responsabili dell'organizzazione delle operazioni peritali sono riportati nell'Allegato 5.

Le Parti, anche a mezzo di propri incaricati, hanno facoltà di assistere alle operazioni peritali.

14.0

Perizia d'appello

I nominativi dei 3° periti di cui all'art. 21, delle norme relative alla Denuncia di danno e Gestione del Sinistro, sono indicati nell'Allegato 5.

15.0

Bollettini di campagna

Il responsabile dei periti rilevatori provvederà a consegnare al Contraente, con cadenza settimanale, la copia di spettanza dei Bollettini di campagna redatti. Nei casi di impedimento il Responsabile Peritale comunicherà al Responsabile che verrà indicato dal Consorzio il motivo e si accorderà sulla consegna.

Formano parte integrante della presente "Polizza Collettiva" i seguenti allegati:

Settore Assicurazione delle specie vegetali

- Allegato 1) Avversità Atmosferiche – Definizioni, Norme Generali e Speciali di Assicurazione – Appendice di Polizza: FONDO CATASTROFALE AGRICAT;
Allegato 2) Prezzi
Allegato 3) Tariffe
Allegato 4) Allegati ai Certificati di assicurazione agevolata-anno 2026
Allegato 5) Elenco terzi periti e coordinatore

Settore Assicurazione Sperimentale Index based Prati Pascolo

- Allegato 1) Condizioni di assicurazione - Definizioni; Norme Generali che regolano l'assicurazione, Condizioni Speciali i- Appendice 1; Aree climatiche omogenee e Stazioni meteorologiche di riferimento;
Allegato 2) Procura
Allegato 3) Tariffe
Allegato 4) Allegati ai Certificati di assicurazione agevolata-anno 2026

Settore Assicurazione degli Impianti e delle strutture

- Allegato 1) Condizioni Generali e Speciali di assicurazione
Allegato 2) Prezzi
Allegato 3) Tariffe

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società:

- tutta la documentazione precontrattuale, prima della sottoscrizione della presente Polizza Collettiva agevolata;
- le condizioni di assicurazione, che verranno consegnate a tutti gli Assicurati prima della sottoscrizione dei certificati secondo le modalità previste al precedente punto 6.

Letto, accettato, sottoscritto il 06.03.2026

IL CONTRAENTE _____ LA SOCIETA' _____

Settore Assicurazione delle produzioni vegetali

Allegato 1

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE 2026

Definizioni - Norme generali e speciali di assicurazione

valide per tutte le forme contrattuali, ove non diversamente specificato, i termini di

seguito elencati e utilizzati con lettere maiuscole, al singolare o al plurale, hanno il significato per ciascuno di essi, qui sotto indicato:

Anterischio	Il danno provocato al Prodotto assicurato da Avversità Atmosferiche in garanzia prima della decorrenza del rischio.
Appezamento	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di assicurazione, coltivato con la medesima Varietà di Prodotto, all'interno dello stesso Comune, così come riportato nel PGIR.
Assicurato	Il soggetto, socio del Contraente, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, che risulta essere: • imprenditore agricolo ai sensi dell'art 2135 del Codice Civile; • Agricoltore attivo ai sensi dell'Art. 9 del regolamento UE 1307/2013; • Titolare dell'Azienda agricola, del fascicolo aziendale e PGIR (identificato univocamente dal CUAA); • iscritto nell'anagrafe delle Imprese agricole Istituito presso la Provincia Autonoma di Bolzano.
Assicurazione	il contratto di assicurazione come stabilito all'art.1882 del Codice Civile.
Attecchimento	Il risultato positivo di messa a dimora di piantine a radice nuda o con zolla nel terreno.
Azienda agricola	Unità tecnico-economica costituita da poderi o Appezamenti, anche non contigui, fabbricati, allevamenti in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica, agrituristica ed attività connesse ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni.
Bollettino di campagna	Il documento che riporta i risultati di perizia.
Certificato di assicurazione	L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene: • la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; • l'attestazione della qualità di Socio dell'Assicurato e la Convalida del documento da parte del Contraente; • l'indicazione del Valore della produzione complessiva assicurata, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della Soglia, della Franchigia, la presenza di polizze integrative; • l'indicazione degli Appezamenti delle singole colture corrispondenti al PGIR ovvero al Fascicolo Aziendale; • tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e PGRA corrente.
Coltura irrigua	Coltivazione che beneficia di una regolare Irrigazione. Il ricorso all'Irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo con idonei impianti permanenti.
Contraente	Il Consorzio Provinciale per la Difesa delle Colture Agrarie dalle Avversità Atmosferiche Alto Adige/ Sudtirolo - Condifesa BOLZANO, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'Assicurazione.
Convalida	Conferma, apposta sul Certificato di assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e per l'ammissione del Certificato medesimo alla Polizza Collettiva.
Danno prevalente	Sul danno complessivo da più avversità, si realizza la prevalenza quando i danni provocati da gelo-brina, alluvione, siccità, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e vento caldo, sbalzo termico, prevalgono su quelli da grandine e/o vento forte e viceversa.
Documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione	Estratti conto conferimenti della Cooperativa, documenti di trasporto o fatture di vendita, corrispettivi fiscali, perizie tecniche.
Emergenza	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
Forma contrattuale	Le combinazioni di Avversità atmosferiche assicurate, così come previsto nel PGRA.
Franchigia	Le centesime parti del Valore della produzione assicurata in garanzia, iniziale oppure ridotta o residua, escluse dall'Indennizzo.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro, tale somma non può essere superiore al costo totale di sostituzione delle perdite causate dal Sinistro assicurato.
Intermediario	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa, secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
Irrigazione	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la produzione indicata come Produzione Assicurata.

Limite di indennizzo	La percentuale del Valore della Produzione Assicurata, interessata dal Sinistro, che indica l'importo massimo da riconoscere come Indennizzo per singola Partita.
Manifestazione di interesse	La Manifestazione di Interesse rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di sostegno, necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa sulle assicurazioni agevolate, presentabile dal C.A.A. in assenza di PGIR.
Notifica	La comunicazione alla Società ed al Contraente dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica. La data di notifica deve essere successiva alla data di rilascio del PGIR ovvero della manifestazione di interesse e riferita ad un PGIR.
Oracolo	Il servizio Agro meteo del Beratungsring (attraverso la collaborazione del Condifasa di Bolzano per le informazioni necessarie) e la società Radarmeteo S.r.l. forniscono i dati fondamentali per il riconoscimento dell'accadimento dell'Avversità atmosferica in garanzia in relazione alle norme previste nella presente Polizza collettiva. Tali società per il livello di professionalità e competenza maturate nel passato nel settore delle assicurazioni agevolate, sono, dalle parti contraenti la presente Assicurazione, ritenute enti di riferimento per terziarietà, e affidabilità tecnica per tutte le implicazioni contrattuali contenute nella presente Polizza collettiva. Per le sole Avversità Atmosferiche Gelo, Brina e bagnatura fogliare relativa all'Eccesso di pioggia, si farà riferimento al servizio Agro meteo del Beratungsring, ove dato disponibile; per tutte le altre Avversità (diverse da Gelo e brina e bagnatura fogliare) e casi a Radarmeteo.
Partita	Il Valore della Produzione assicurata, univocamente identificato, presente su ciascun Appezzamento, costituisce l'unità assicurativa. Le Partite dotate di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibrina e/o antigrandine e antibrina, afferiscono a Tipologie colturali differenti come stabilito dal PGRA corrente.
PGIR	Il Piano di Gestione Individuale del Rischio dell'assicurato, elaborato nell'ambito del SGR (Sistema di Gestione del Rischio) sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per gli emittenti certificati di assicurazione.
PGRA	Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso annualmente con Decreto del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, in base alle vigenti leggi in materia.
Polizza collettiva	Il documento che prova l'Assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente, tra l'altro, stabiliscono le norme contrattuali valide per gli stipulanti Certificati di assicurazione.
Posta elettronica certificata (PEC)	Sistema di posta elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale equiparata alla Posta Raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).
Premio	La somma complessiva dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo per le obbligazioni assunte dalla stessa, a seguito dell'emissione dei Certificati di Assicurazione.
Prezzo	Il prezzo unitario al quintale (1 quintale = 100 Kg), minimo e massimo, per Varietà di Prodotto, come stabilito tra le parti, in relazione ai mercuriali correnti e riportati nell'Allegato 2 'Prezzi'.
Prodotto	Le singole specie o sottospecie botaniche come definite nel PGRA.
Produzione alla raccolta	È il risultato della produzione, in quantità, realmente ottenibile alla raccolta (a seguito delle perdite provocate dalle Avversità in garanzia), relativo al Prodotto oggetto dell'Assicurazione, coltivato in ogni Partita.
Produzione assicurata	È il risultato della produzione, in quantità, effettivamente ottenibile nell'anno (al lordo delle sole perdite causate dalle Avversità in garanzia), relativo al Prodotto oggetto dell'Assicurazione, coltivato in ogni Partita assicurata. I quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari di produzione.
Scoperto	Percentuale di danno liquidabile a termini di Polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
Semina	Avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.
Sinistro	Il verificarsi dell'Avversità per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'Impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.
Soglia	È la perdita di Produzione superiore al 20 % della Produzione Media, superata la quale matura il diritto per poter accedere all'Indennizzo. Come previsto nel PGRA 2026. La soglia sarà calcolata ed applicata distintamente per ogni produzione vegetale assicurabile indicata al punto. 1.1 dell'Allegato 1 del PGRA 2026.
Trapianto	Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
Valore della produzione assicurata	È la Produzione assicurata di ogni Partita e di tutte le Partite dell'Azienda agricola assicurata, ubicate in un medesimo comune amministrativo (in quest'ultimo caso assume la definizione di Valore della produzione complessiva assicurata) moltiplicato il Prezzo.
Valore della produzione alla raccolta	È la Produzione alla raccolta di ogni Partita e di tutte le Partite dell'Azienda agricola assicurata, ubicate in un medesimo comune amministrativo (in quest'ultimo caso assume la definizione di Valore della produzione complessiva alla raccolta), moltiplicato il Prezzo.
Varietà	Insieme di piante coltivate, nettamente distinguibili per vari caratteri, fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'Uva da vino costituisce varietà la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., salvo quanto diversamente previsto nelle condizioni speciali. La codifica utilizzata è quella indicata nel Decreto Prezzi.

Avversità atmosferiche

Definizione avversità: dati agrometeorologici

In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle Avversità Atmosferiche in garanzia, si farà riferimento ai dati forniti dall'Oracolo, relativi all'area agricola in cui insiste la Partita danneggiata. Tali dati devono essere messi in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle condizioni pedoclimatiche degli Appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate. I dati relativi all'Oracolo in particolare a quelli del Servizio Agrometeo del Beratungsring saranno messi a disposizione a dei periti, in tempi celeri da parte del Condifesa di Bolzano, previa richiesta all'indirizzo e.mail dedicato: info@hagelschutzkonsortium.com

Sono compresi nella garanzia assicurativa le Avversità come di seguito descritte e previste nelle varie Forme Contrattuali. La scelta fatta dall'Assicurato deve risultare dal Certificato di assicurazione che ne costituisce l'unico mezzo di prova.

Gli effetti delle Avversità atmosferiche in garanzia:

- devono essere riscontrati sulla medesima Varietà e su una pluralità di Aziende Agricole in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o grave compromissione del Prodotto.

Avversità catastrofali

Alluvione	Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali precipitazioni, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
Brina	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie del Prodotto dovuta ad irraggiamento notturno.
Gelo	Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
Siccità	Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo – calcola su una serie storica di almeno trent'anni – attestata dal superamento del valore di soglia di – 1,5 dell'indice SPEI -3 mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o di generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della Siccità devono essere riscontrati su una pluralità di colture limitrofe o poste nelle vicinanze.
Colpo di sole	Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori di carattere straordinario ed eccezionali che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.

Avversità di frequenza

Eccesso di neve	Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio di carattere straordinario che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona
Eccesso pioggia	Precipitazioni di acqua straordinarie che causano eccesso di disponibilità idrica nel terreno o prolungata bagnatura fogliare, intendendo per tali: • le piogge che eccedono del 50 % le medie del periodo rapportate allo stadio fenologico delle produzioni, calcolate su un arco temporale di 3 giorni; • le precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno ad 80 mm di pioggia nelle 72 ore; • le precipitazioni, con un apporto minimo d'acqua di almeno 3 mm in un'ora, che comportano una bagnatura fogliare superiore a 35 ore calcolata su un arco temporale di 3 giorni; il calcolo delle ore di bagnatura inizia dall'ora successiva a quella della precipitazione, fino all'ora ove si realizza l'azzeramento dell'indice di bagnatura fogliare della stazione meteorologica di riferimento; sono esclusi i fenomeni di bagnatura direttamente attribuibili alla rugiada.
Grandine	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili.
Vento forte	Fenomeno ventoso che raggiunga il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo e dalle cose da esso trasportate.

Avversità di accessorie

Ondata di calore	Periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.
Sbalzo termico	Variazione brusca e repentina della temperatura per valori superiori ai 0°C. che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'avversità denunciata.
Vento caldo	Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda aventi una temperatura almeno pari a 40°C.

Norme generali che regolano l'assicurazione

Art. 1

Operatività della garanzia - obblighi dell'assicurato

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art.li 1892 e 1893 Cod. Civ. **Eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.**

Al fine del controllo e della corretta applicazione della condizione della Soglia di accesso all'Indennizzo prevista dalla normativa, **l'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione dell'Azienda Agricola, effettivamente ottenibile nell'anno, per Prodotto e Comune calcolata come da definizione "Valore della produzione assicurata". Le produzioni dello stesso Prodotto insistenti nel medesimo Comune devono preferibilmente essere assicurate con la Società o in alternativa in coassicurazione diretta, palese, per quote prefissate, indicata nella Polizza Collettiva da parte della Società quale Compagnia Delegataria. Nel caso di Coassicurazione indiretta con l'emissione di due certificati di assicurazione per la medesima produzione (totale aziendale di Prodotto appartenente al medesimo Comune), i due certificati, necessariamente, dovranno garantire le medesime Avversità atmosferiche, alle medesime condizioni di assicurazione (esempio: quantificazione dei danni di quantità e tabelle di qualità - tabelle riportate nelle Condizioni Speciali). Inoltre, in ogni certificato, delle compagnie coassicuratrici indirette coinvolte, dovrà obbligatoriamente essere indicata la presenza, sul medesimo rischio, dell'altra Compagnia di assicurazione e per quale quota di valore assicurato.**

L'Assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto. Per gli Impianti produttivi nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, la Produzione Assicurata viene convenzionalmente stabilita come segue:

Drupacee

Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione
1° anno 0 %;
2° anno 30 %;
3° anno 70 %;
4° anno 100 %.

Pomacee

Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione
1° anno 0 %;
2° anno 20 %;
3° anno 50 %;
4° anno 80 %;
5° anno 100 %.

Uva

Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione o di quanto previsto dai disciplinari per le uve da vino di qualità
1° anno 0 %;
2° anno 50 %;
3° anno 100 %.

Alla quantità di produzione assicurata, realmente ottenibile, per singola partita, è applicato il prezzo stabilito dall'Allegato 2.

Art. 2

Pagamento del premio - Decorrenza e scadenza della garanzia

Il Premio deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di assicurazione.

La garanzia per ogni singolo Certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00 del:

- **terzo giorno** successivo a quello della data di Notifica per le avversità: Grandine e Vento forte;
- **dodicesimo giorno** successivo a quello della data di Notifica per le avversità: Gelo-Brina, Alluvione, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Colpo di sole e Vento caldo e Sbalzo termico;
- **trentesimo giorno** successivo a quello della data di Notifica per le Avversità: Siccità;



salvo sé diversamente indicato e previsto dalle specifiche Condizioni Speciali.

La data di Notifica dovrà essere quella indicata nel Certificato di assicurazione. La Notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente, nelle modalità stabilite tra le parti.

Il Certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 15 giorni dalla notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio. La garanzia cessa alla maturazione del prodotto od anche prima se il prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12 del 30 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Art. 3

Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 4

Comunicazioni fra le Parti - Rinvio alle norme di legge

Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Norme che regolano l'assicurazione avversità atmosferiche

Art. 5

Oggetto della garanzia

La Società, si obbliga ad indennizzare all'Assicurato il mancato o il diminuito Valore della Produzione assicurata, ottenibile in ogni Partita, comprensiva del danno di qualità, se è come previsto nelle condizioni speciali relative a ciascun Prodotto, a causa delle Avversità Atmosferiche, limitatamente a quelle di seguito stabilite per ogni Forma Contrattuale:

- **Forma contrattuale A** (paragrafo 2.5.1. sezione I del PGRA 2026)
Grandine, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Vento forte, Siccità, Alluvione, Gelo, Brina, Colpo di sole, Vento caldo, Ondata di calore e Sbalzo termico;
- **Forma contrattuale B** (paragrafo 2.5.1. sezione I del PGRA 2026)
Grandine, Eccesso di pioggia, Vento forte, Siccità, Alluvione, Gelo, Brina;
- **Forma contrattuale C** (paragrafo 2.5.1. sezione I del PGRA 2026)
Grandine, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Vento forte.

La scelta della forma contrattuale è riportata sul certificato di assicurazione sottoscritto dall'assicurato.

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo ed esclusivamente il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto che pregiudichi la commercializzazione dello stesso, ai sensi del Regolamento di esecuzione (U.E.) del 07 giugno 2011 n. 543 e smi.

Per quanto riguarda l'Avversità Vento forte, sono compresi anche i danni al Prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera del Vento forte e da quanto eventualmente trasportato dal Vento forte stesso. Per quanto riguarda l'Avversità Siccità sono da considerarsi in garanzia esclusivamente le produzioni irrigue.

Art. 6

Prodotti coltivati in Appezamenti dotati di difesa attiva (Reti Antigradine e Antibrina)

La presente Assicurazione vale anche per il Prodotto coltivato in Appezamenti dotati di sistema di difesa attiva Reti antigradine e Antibrina, per tutte le Avversità di cui all'art. 5 - Oggetto delle garanzie - e relativamente all'Avversità Grandine e/o Ven-

to forte, per le Reti antigradine e Gelo e Brina, relativamente all'Antibrina, limitatamente ed esclusivamente ai danni provocati al Prodotto da:

a) per le Reti Antigradine

1. il crollo dell'impianto di Rete antigradine;
2. la percossa della Grandine e/o azione del Vento Forte avvenute in concomitanza dell'Avversità Atmosferica indennizzabile in base alla presente assicurazione o nelle 48 ore immediatamente successive;
3. a rete non stesa, che abbiano a verificarsi:
 - per le Mele: relativamente alla Val Venosta (inizio Valle, a monte della diga idroelettrica di Töll - Tel) entro il 20 maggio (oltre 850 m s.l.m. fino al 5 giugno), per tutte le altre zone della provincia entro il 15 maggio (oltre 850 m s.l.m. fino alla data 31 maggio) e quelli che abbiano a verificarsi negli ultimi 10 giorni di maturazione del prodotto antecedenti l'inizio della raccolta e fino all' ultimazione della stessa (come stabilito nelle diverse aree delle cooperative di riferimento);
 - per l'Uva da vino: entro il 15 maggio (oltre 850 m s.l.m. fino alla data 31 maggio).

b) Per l'Antibrina

1. dal Gelo e dalla Brina ancorché sia stata attuata in modo efficace ed adeguato la difesa Antibrina, in relazione alla fase fenologica della coltura e all'accadimento del Avversità Atmosferica garantita (nelle modalità, nei tempi di persistenza e livello di abbassamento sotto lo 0 termico).

Condizioni di risarcibilità per le Produzioni protette dagli Impianti Antigradine e Antibrina.

Ai fini della risarcibilità dei danni relativi alla presente garanzia, l'esistenza di impianti di difesa attiva (Antigradine e Antibrina) deve risultare dal Certificato di Assicurazione (con apposita codifica del Prodotto assicurato) che ne costituisce unico mezzo di prova e dal PGIR/LAFIS e devono rispettare le seguenti condizioni:

Impianto antigradine

corretta realizzazione ed adeguata efficacia dell'impianto di protezione, in particolare:

- legatura cordini superiore ed intermedio in maniera indipendente;
- idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- tiranti posizionati in maniera perfettamente parallela e perpendicolare alla linea di interfila;
- ogni palo laterale posizionato non perfettamente sulla retta passante fra il palo precedente ed il successivo deve essere considerato palo di testata con aggiunta di ulteriori tiranti a contrasto delle forze interfilari non compensate dalla struttura;
- corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.

L'impianto antibrina

deve garantire un'aspersione dell'acqua adeguata in termini di pressione, quantità e omogeneità di distribuzione, per tutto il periodo che si manifesta l'Avversità atmosferica Gelo e Brina.

Solo se tali condizioni non si realizzassero per causa:

- a) non riferibile ad un comportamento negligente da parte dell'Assicurato (esempio non disponibilità di acqua per fatti non dipendenti dallo stesso);
- b) di vento di intensità tale da non garantire l'efficacia della difesa Antibrina;

l'indennizzo, valutato a termini di Polizza, sarà liquidato con l'applicazione di uno Scoperto del 30%.

L'esistenza di tali situazioni, che comportano l'applicazione dello scoperto del 30%, dovranno essere riportata nel Bollettino di campagna.

Art. 7

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

- b) da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- c) da innalzamento della falda non dovuto ad eventi in garanzia;
- d) da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) da incendio;
- f) provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'Avversità Atmosferica assicurata;
- g) conseguenti errate pratiche agronomiche o colturali;
- h) conseguenti a fitopatie;
- i) verificatesi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- j) su coltivazioni ubicate in terreni di golenia, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- k) da mancata o non puntuale raccolta del Prodotto giunto a maturazione e/o alla fine del ciclo produttivo che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccoglitrice in conto terzi, ecc.);
- l) dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione del Prodotto.

Art. 8

Soglia

La presente Assicurazione prevede che il diritto all'Indennizzo si attivi esclusivamente quando la perdita della Produzione Assicurata Complessiva, causata dalle Avversità oggetto di garanzia, risulta superiore al 20 % (in conformità a quanto previsto dall'art. 76, comma 5, del Regolamento CE n° 2115/2021 e dal Piano Strategico Nazionale PAC 2023 - 2027 della Produzione Media Annuale Aziendale, del Prodotto assicurato, relativo ad un medesimo comune.

Ai fini della verifica del superamento della Soglia, il danno del 20 % sarà valutato, come differenza percentuale tra il Valore della produzione complessiva alla raccolta e il Valore della produzione complessiva assicurata, effettivamente ottenibile nell'anno (al netto di eventuali deduzioni di cui all'art. 13 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio - e punto f) dell'art. 19 - Mandato del perito -), tenendo conto della eventuale compromissione della qualità.

Formano Produzioni Assicurate Comples-

sive a sé stanti, quelle relative alle coltivazioni dotate di difesa attiva.

Nel caso di danni da Avversità Atmosferiche assicurate in corso di raccolta, anche per Varietà con raccolta a più stacchi, viene comunque considerata l'intera Produzione Assicurata Complessiva per il calcolo della Soglia. Si procederà alla suddivisione della Partita in due sottopartite (valore della parte di produzione raccolta prima dell'evento assicurato; valore della parte di produzione residua interessata dall'evento assicurato) distinte ed a ciascuna di esse sarà attribuita la relativa percentuale di danno. Nel caso vengano suddivise le Partite in sottopartite in tutte le condizioni dove legasi Partita deve intendersi sottopartita.

Ai fini del calcolo dell'Indennizzo, verificato il superamento della Soglia, la Società applicherà la Franchigia contrattuale e gli eventuali Limiti di indennizzo previsti per singola Partita/sottopartita assicurata.

Art. 9

Franchigia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 8 - Soglia - delle Norme Generali che regolano l'Assicurazione, nel caso in cui la perdita del valore della Produzione Assicurata Complessiva superi il limite in esso previsto, sarà applicata per Partita/sottopartita la Franchigia come segue:

- a) Avversità Grandine e Vento forte
Franchigia del 20 %, che per danni superiori a detta aliquota, diviene come segue:

Danno %	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Franchigia punti %	20	20	20	19	19	19	18	18	18	17
Danno %	31	32	33	34	35	100				
Franchigia punti %	17	17	16	16	15					

Franchigia 15%, limitatamente ai Prodotti di cui al precedente punto a) Reti Antigrandine, dell'art. 6 - Prodotti coltivati in Appezamenti dotati di difesa attiva (Reti Antigrandine e Reti con Impianto Antibrina).

- b) Per tutte e sole le altre Avversità Atmosferiche, diverse da Grandine e Vento Forte: Franchigia del 30 %;
- c) Al verificarsi in forma combinata dei danni da Grandine e/o Vento Forte e con quelli di altre Avversità assicurate (diverse da Grandine e/o Vento Forte) e

quest'ultimi siano superiori ad una aliquota di danno pari o superiore al 10 %: Franchigia del 30 %, che per danni superiori a detta aliquota, diviene come segue:

Danno %	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40-100
Franchigia %	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20

Contrariamente, danni da Avversità diverse da Grandine e Vento forte, inferiori ad un'aliquota di danno del 10 %, la franchigia applicata sarà quella prevista al punto a).

- d) Esclusivamente per il prodotto Ciliegie e Albicocche la Franchigia è pari al 30 %.

Art. 10

Limite di indennizzo

In nessun caso la Società pagherà importo superiore:

- **Forma contrattuale C** (paragrafo 2.5.1. sezione I del PGRA 2026 al 85 % del valore assicurato per Partita al netto della Franchigia;
- **Forme contrattuali A e B** (paragrafo 2.5.1. sezione I del PGRA 2026 a:
 - 80% nel caso di presenza dei soli danni causati da grandine e/o vento forte;
 - 70% in caso di concomitanza di danni da grandine e/o vento forte e da una o più delle altre avversità in copertura, purché quest'ultime, causino un danno superiore al 10%; contrariamente vale il limite di cui sopra;
 - 60% nel caso i danni siano esclusivamente provocati da avversità catastrofali e/o avversità accessorie e/o eccesso di pioggia; del valore assicurato per Partita al netto della Franchigia.
- Per tutte le Forme contrattuali e Avversità in garanzia, relativamente al prodotto Ciliegie, al 30% del valore assicurato per Partita al netto della Franchigia.

Art. 11

Ispezione dei prodotti assicurati - Valutazione risarcibilità danni particolari

La Società ha sempre il diritto di ispezionare i Prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché il Fascicolo Aziendale e le mappe catastali e gli eventuali catastini frutticoli/viticoli, relative alle Partite assicurate.

Denuncia di danno e gestione del sinistro



Art. 12

Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono formare oggetto di assicurazione i Prodotti che siano già stati colpiti dalle Avversità Atmosferiche assicurate. Qualora l'Avversità Atmosferica si verifichi tra la data di Notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto dell'art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il Premio. Detto danno sarà escluso dall'Indennizzo nell'eventualità di un successivo Sinistro.

Art. 13

Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando la Produzione Assicurata subisca una diminuzione di almeno il 20 % del Prodotto, per Partita e per qualsiasi evento diverso dalle Avversità assicurate, l'Assicurato, sempre che la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data Notifica della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. La riduzione spetta altresì nel caso in cui il Prodotto sia stato colpito anche da una delle Avversità Atmosferiche assicurate, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata, fax o PEC entro 15 giorni dalla domanda.

Art. 14

Prodotti di secondo raccolto

Per tutti i Prodotti seminati o trapiantati in successione ad altre colture, presenti nel PGIR; deve essere riportata sul Certificato di assicurazione la seguente dichiarazione "Trattasi di Prodotto di secondo raccolto che verrà seminato o trapiantato il".

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere a tale semina/trapianto totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà richiedere l'annullamento totale o parziale del Certificato di assicurazione inviandone notifica all'Agenzia e al Contraente a mezzo Raccomandata o Posta Certificata PEC allegando il nuovo PGIR dove risulta tale circostanza, entro e non oltre il 15 Agosto.

Art. 15

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- darne avviso alla Società che ha emesso il Certificato di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificata l'Avversità Atmosferica assicurata o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli Appezzamenti colpiti da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e la percentuale dell'eventuale Prodotto raccolto al momento del Sinistro;
- dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all'Indennizzo a termini di polizza;
- eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- non raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dall'art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta -;
- non manomettere/alterare il Prodotto danneggiato;
- mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastra-

le relativa alle superfici assicurate degli Appezzamenti sui quali insistono le produzioni, nonché la documentazione atta a dimostrare la Produzione Assicurata;

- Nel caso di abbassamenti termici la denuncia di Sinistro per danni da Gelo e Brina deve essere riferita alle singole Partite che abbiano subito un danno, intendendo per tale le Partite con fiori e/o gemme che presentino fenomeni di allungamento/necrosi almeno pari al 10 % dei fiori e/o gemme complessivi presenti.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d), e) ed f) del presente articolo, se riportati nel Bollettino di campagna, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'art. 12 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia -.

L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di Sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita fino a 20 giorni prima dell'inizio della raccolta del Prodotto per le Avversità Atmosferiche ad eccezione dell'avversità Gelo, Brina ed Eccesso pioggia primaverile, per le quali potranno essere trasformate in denunce "con richiesta di perizia" entro il 28 giugno. Per raccolta si intende quella del Prodotto relativo alla Varietà più precoce. Alla data della trasformazione e della perizia deve essere presente in campo, verificabile e valutabile il Prodotto danneggiato senza alcuna manomissione.

Art. 16

Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più Partite del Prodotto assicurato venga danneggiata dalle Avversità Atmosferiche in garanzia in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, telefax o PEC alla Direzione della Società - Ramo Grandine - questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di Indennizzo, anche tramite Bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

Art. 17

Modalità per la rilevazione del danno

La determinazione del danno è stabilita con riferimento al momento della raccolta o della vendemmia del Prodotto dal perito incaricato dalla Società con l'Assicurato o con persona da esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario ed essere autorizzato all'esercizio della relativa professione ai sensi delle norme vigenti.

Art. 18

Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il Prodotto, colpito dalle Avversità Atmosferiche oggetto di garanzia, sia giunto a maturazione e non sia stato ancora effettuato il sopralluogo del perito, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma fax o PEC.

Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di Prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita denunciata, salvo per i Prodotti:

- **uva, e orticole:** le due intere file di piante che insistono al centro della Partita;
- **frutta:** una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano all'accadimento dell'Avversità Atmosferica assicurata, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo - pari almeno al 3 % della quantità di Prodotto ottenuto dalla Partita assicurata. Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la Perizia da un perito libero professionista avente i titoli di cui al precedente art. 17, secondo le norme previste per Prodotto in garanzia.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo lettera raccomandata, fax o PEC. Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 19

Mandato del perito

Il perito deve:

- a) accertare la data in cui l'Avversità Atmosferica assicurata si è verificata;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei Prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione avvalendosi delle planimetrie catastali, fascicolo aziendale, catastini frutticoli o viticoli, relative alle produzioni assicurate e della documentazione ufficiale atta a dimostrare il valore della produzione assicurata;
- c) accertare al momento del/i Sinistro/i il valore della produzione assicurata;
- d) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta -;
- e) accertare lo stadio di maturazione del Prodotto;
- f) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla Forma contrattuale prescelta e quantificarne il danno stesso ai fini di escluderlo dall'Indennizzo;
- g) accertare nel caso di Avversità Atmosferica assicurata, le cui condizioni particolari lo prevedano nella definizione, se altri enti o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili e l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle Avversità Atmosferiche in garanzia;
- h) accertare la regolare realizzazione della struttura nel caso di danni alla stessa, integrando la documentazione peritale con foto dell'impianto stesso ed in particolare del punto critico dell'impianto che ne ha determinato il danno; per gli impianti antibrina accertare il corretto e adeguato utilizzo dell'impianto al verificarsi dell'avversità atmosferica in garanzia;
- i) procedere alla quantificazione del danno.

Art. 20

Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato dei Prodotti assicurati e la congruità del valore della produzione assicurata, il perito redigerà un apposito documento o Bollettino di Cam-

pagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;

- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul Prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad Avversità non comprese in garanzia.

La quantificazione definitiva del danno (perizia definitiva), riferita a ogni Partita o come diversamente previsto nelle condizioni relative a ciascun Prodotto, deve essere effettuata in imminenza della raccolta/vendemmia per l'intera Produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi Prezzi unitari riportati nel Certificato di assicurazione e in considerazione dei diversi danni da mancato o diminuito valore della Produzione assicurata e di qualità, se prevista nelle condizioni, rilevati ed indicati nel Bollettino di campagna e per singola Partita relative a ciascun Prodotto come segue:

- a) il Valore della produzione assicurata si ottiene detraendo dal quantitativo indicato nel Certificato di assicurazione, il quantitativo perso per i danni provocati da Avversità non assicurate, come quantificati all'art. 19 - Mandato del perito, punto f) - e moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nel Certificato di Assicurazione;
- b) al Valore della produzione assicurata vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito delle Avversità Atmosferiche assicurate, valutate per differenza tra la quantità della produzione assicurata e la quantità di Produzione alla raccolta ottenibile, stimata con riferimento al momento della raccolta, in sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee, come quelle rilasciate dalle Cantine di conferimento (bolle di consegna, ecc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell'anno;
 - le centesime parti del danno di quali-

tà del Prodotto, perse a seguito delle Avversità Atmosferiche assicurate, ottenute mediante l'applicazione sul Prodotto alla raccolta residuo, delle tabelle previste nelle Condizioni Speciali relative a ciascun Prodotto.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Avversità Atmosferiche assicurate come detto all'art. 12 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e quelle relative alla Franchigia. I risultati di ogni perizia, distinti per Partita e per Avversità Atmosferica assicurata e per danno, di quantità e qualità, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel Bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato ed allo stesso consegnato; nel Bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni, come di altra qualsiasi causa ostativa, del diritto all'Indennizzo. **La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.**

Pertanto, l'indennizzo liquidato all'Assicurato, come disposto al successivo art. 24 - Pagamento dell'indennizzo -, è esclusivamente stabilito in base ai contenuti riportati sul Bollettino di campagna, come indicato nei commi precedenti, in applicazione alla presente Assicurazione.

In caso di mancata accettazione dell'Assicurato, copia del Bollettino di campagna, sarà consegnata o spedita al Contraente entro la giornata non festiva successiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello - art. 21 - Perizia d'appello - viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal Certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C.

Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 21 che segue, la perizia diviene definitiva ai fini della determinazione dell'Indennizzo.

In caso di perizia preventiva, come indicato al primo comma del presente articolo, al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o Bollettino di Campagna che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione il perito potrà ri-

mandare tutto alla perizia definitiva oppure ritenere indispensabile l'accettazione per cui provvederà, come sopra indicato, all'invio del Bollettino di campagna riportante i risultati relativi alla perizia preventiva, per PEC o raccomandata A/R in modo che l'Assicurato possa attivare la procedura d'appello di cui all'art. 21 che segue.

Art. 21

Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta il Bollettino di Campagna, come indicato nel precedente art. 20 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno - può richiedere la perizia d'appello. **A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma o PEC entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del Bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società - Ramo Grandine, tale perito deve essere scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 17 - Modalità per la rilevazione del danno.**

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Quest'ultimo dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Se sul nominativo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere individuato a sorte (le cui modalità vanno verbalizzate), tra quelli previsti, per competenza di Prodotto, nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle Partite appellate e non avere incarichi liquidativi da parte di altre compagnie nella provincia di ubicazione delle Partite appellate.

Art. 22

Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare il Prodotto della Partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il Prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni Partita appellata i campioni previsti dall'art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta - o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta. La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

Art. 23

Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il Bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. **La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'art. 3 - Rettifiche. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.**

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 24

Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato od al Contraente nei termini ed alle condizioni convenute con la presente Polizza Collettiva.

Art. 25

Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo, tale circostanza deve risultare nel Bollettino di campagna, come previsto negli artt. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - e 20 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno -.

Art. 26

Assicurazione presso diversi assicuratori

Non è consentita la stipula di più polizze o di più Certificati di assicurazione in adesione a Polizze Collettive per ogni PGIR, ferma restando la regola che, ai fini del riconoscimento dell'Indennizzo in caso di Sinistro, la Soglia deve essere calcolata per l'intero Prodotto / comune. Resta ferma invece la possibilità per la Società che ha assunto il rischio di ripartirlo utilizzando lo strumento della coassicurazione.

Art. 27

Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza Collettiva

La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante l'applicazione delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità e/o diritto, proponendo anche metodi e criteri entro il 09 ottobre. Le parti si impegnano, entro il 2 febbraio ad incontrarsi per la definizione di eventuali pratiche che non abbiano avuto esito positivo.

Qualora l'Azienda agricola, Socia del Contraente, dichiari espressamente ai sensi dell'art. 1891, comma 2, la sua volontà in tal senso, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza Collettiva possono essere esercitati dal Contraente.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali.

In caso di mancato accordo sulla risarcibilità o sulla entità del danno, il Contraente ha facoltà di intervenire, con particolare riferimento agli articoli 20, 21, 22 sopra esposti.

Art. 28

Prodotti con raccolta scalare o in più stacchi

Per i Prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 - Pagamento del premio - Decorrenza e scadenza della garanzia -, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla maturazione di raccolta o alla raccolta/estirpazione/taglio della pianta. Per i Prodotti per i quali è prevista la raccolta a scalare od in più stacchi, - ai fini della valutazione del danno e dell'applicazione della Franchigia contrattuale - gli scaglioni di raccolta sono considerati Partite a sé stanti.

Condizioni speciali di assicurazione

Prodotti arborei e piccoli frutti

Art. 29

Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio - Decorrenza e scadenza della garanzia -, fermo quanto in esso previsto, la garanzia ha comunque inizio dalla schiusa delle gemme.



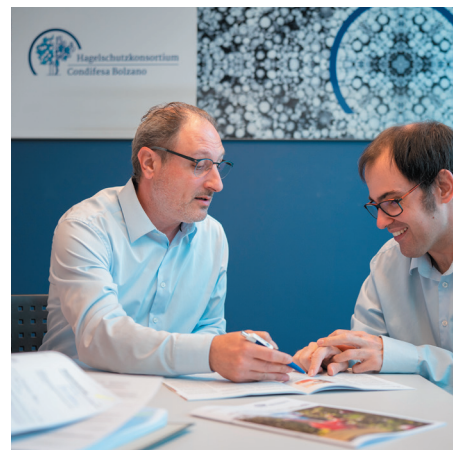
Prodotto frutta escluse ciliegie e piccoli frutti

Art. 30

Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno -, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità imputabile alle Avversità oggetto di

garanzia, verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - avendo a riferimento anche le norme di commercializzazione riportate nell'allegato 1 del Regolamento UE 543/2011 del 7/6/2011.



Classe di danno	Descrizione	% danno qualità
A	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte dalla garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); • Rugginosità lieve che interessa 1/5 del frutto (1/20 per rugginosità densa); • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti.	0 %
B	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte dalla garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate, o con la sola necrosi (suberificazione) dell'epicarpo (buccia); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia); • Rugginosità (anche quando si manifesta come cinghiatura) media che interessa 1/2 del frutto (1/3 per rugginosità densa); • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti.	50 %
C	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	85 %

- Il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tale presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, viene valutato solo agli effetti del danno di quantità;
- Per le drupacee nella classe di danno b) 50 % si intendono anche "qualche lieve incisione all'epicarpo";
- Per i Prodotti albicocche e susine i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati;
- Si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine o di altri eventi coperti dalla garanzia.

Rugginosità, per i soli effetti dell'Avversità Gelo e Brina:

- Rugginosità densa: macchie brunastre che alterano la colorazione generale del frutto;
- L'area peduncolare e pistillare non sono considerate, ai fini del calcolo della superficie del frutto interessata da rugginosità;
- Le varietà per le quali la rugginosità costituisce una caratteristica varietale della buccia, la rugginosità non costituisce un difetto se conforme all'aspetto generale del frutto.

Prodotto ciliegia, fragole e piccoli frutti

Art. 31

Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 - Norme per l'esecuzione della perizia

e la quantificazione del danno -, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno qualità
A	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte dalla garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0 %
B	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte dalla garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	50 %
C	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, a causa delle Avversità Atmosferiche coperte dalla garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90 %

I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Prodotto uva da vino

Art. 32

Franchigia

A deroga dell'art. 9 - Franchigia -, per il Prodotto Uva da Vino, la Franchigia si intende così modificata:

a) Per le Avversità Grandine e Vento Forte: Franchigia del 20 %, che per danni superiori a detta aliquota, diviene come segue:

Danno %	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Franchigia punti %	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16

Danno %	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40-100
Franchigia punti %	15	15	14	14	13	13	12	12	11	10

Per le Produzioni di cui al punto a) Reti Antigrandine dell'art. 6 - Prodotti coltivati un Appezzamenti dotati di difesa attiva (Reti Antigrandine e Antibrina) - vale quanto previsto dell'Art. 9 - Franchigia - per tali Produzioni:

Franchigia fissa del 10%.

b) Per tutte e sole le altre Avversità Atmosferiche, diverse da Grandine e Vento Forte: Franchigia del 30 %;

c) Al verificarsi in forma combinata dei danni da Grandine e/o Vento Forte e con quelli di altre Avversità assicurate

(diverse da Grandine e/o Vento Forte) e quest'ultimi siano superiori ad una aliquota di danno pari o superiore al 10 %:

Franchigia del 30 %, che per danni superiori a detta aliquota, diviene come segue:

Danno %	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40-100
Franchigia %	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20

Contrariamente, danni da Avversità diverse da Grandine e Vento forte, inferiori ad un'aliquota di danno del 10 %, la franchigia applicata sarà quella prevista al punto a).

Fermo il resto.

Art. 33

Danni da marcescenza da Avversità Eccesso di pioggia in prossimità della vendemmia

Relativamente all'Avversità Atmosferica Eccesso di Pioggia sono compresi in garanzia, anche i danni da marcescenza causati dall'Eccesso di Pioggia e i successivi aggravamenti degli stessi, esclusivamente

quando tale Avversità abbia a verificarsi e comporti un danno nei trenta giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle diverse Varietà di uva da vino. Tale data di inizio della vendemmia è convenzionalmente stabilita per ogni area geografica ed altimetrica omogenea. La Provincia di Bolzano convenzionalmente è stata suddivisa come indicato nella seguente tabella:

Tabella con indicazione delle date di vendemmia per varietà, fascia altimetrica e area omogenea. La tabella aggiornata sarà pubblicata sul nostro sito non appena possibile.

www.hagelschutzkonsortium.com



Bassa Atesina, Oltre Adige, Val d'Adige, Burggraviato	fino 350 m	350 - 550 m	550 - 700 m	>700 m
Pinot- bianco, grigio e nero, Chardonnay, Sauvignon e Müller Thurgau				
Termeno Aromatico, Moscato, Riesling				
Schiava, Lagrein, Merlot				
Cabernet				

Val d'Isarco, Val Venosta	fino 500 m	500 - 750 m	>750 m
Pinot- bianco, grigio e nero, Chardonnay, Sauvignon, Silvaner e Müller			
Termeno Aromatico, Moscato, Riesling, Kerner, Grüner Veltliner			
Schiava, Lagrein, Zweigelt, Merlot, Cabernet			

Fonte: Beratungsring - Centro consulenza 2026

In riferimento ad ogni varietà e per ogni area omogenea, verrà monitorata la fase di invaiatura da parte del Beratungsring. Al superamento della percentuale del 50 % dei grappoli invaiati si considererà avvenuta l'invaiatura. La data convenzionale di vendemmia considerata ai fini dell'operatività della garanzia è stabilita:

- 38 giorni dopo l'invaiatura per le uve da vino a base spumante;
- 52 giorni dopo l'invaiatura per l'uva da vino normale.

A decorrere da tale data convenzionale di vendemmia, termina la garanzia per i danni da marcescenza causati dall'Avversità Eccesso di pioggia; le date indi-

cate convenzionalmente per area omogenea valgono per tutti i produttori ed i vigneti della specifica area. Non sono considerabili eventuali aggravamenti accaduti successivamente. Pena la decadenza al diritto all'Indennizzo, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro entro 3 giorni dall'accadimento e comunque, non oltre i 20 giorni successivi alla data dell'accadimento medesimo, fermo restando, come la data ultima per l'effettuazione della denuncia, come stabilito all'art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - il terzo giorno successivo alla data convenzionale di raccolta come sopra stabilita.

Ai fini del calcolo del danno quantità deve essere considerato totalmente perso ogni grappolo che a seguito delle Avversità oggetto di garanzia abbia perso il proprio valore intrinseco, cioè non più in possesso delle proprietà organolettiche necessarie per la vinificazione, intendendo per tale anche il grappolo che, pur interessato parzialmente da fenomeni di marcescenza (marcescenza maggiore del 50 %), la parte degli acini illesa non sia selezionabile in vendemmia e di conseguenza eliminato completamente.

Art. 34

Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 'Norme per l'esecuzione della perizia', dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata

alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale all'Assicurato, socio della Cantina stessa.

Tale valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal socio Assicurato;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;

I coefficienti così determinati non potranno comunque superare il più elevato tra le seguenti percentuali:

Classificazione riferita ai danni al grappolo e alla pianta causati dalle avversità oggetto della garanzia	Il Coefficiente massimo %, maggiore tra i seguenti
a) acini danneggiati, presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta;	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta, fino ad un coefficiente limite del 60;
b) defogliazione superiore al 30 % della superficie fogliare vegeto/produttiva (*);	40
c) numerose (**) lesioni interessanti il cilindro legnoso e/o midollo del tralcio (capo a frutto dell'anno) dall'iniziale internodo e fino a quello del primo viticcio; sveltamento del tralcio successivo al primo internodo fruttifero.	40

(*) Superficie fogliare vegeto produttiva: non inferiore al parametro 1,5 SFT/U; [mq di SFT (Superficie Fogliare Totale) / Kg U (Uva alla raccolta)]

(**) Numerose: maggiore di 5.

Art. 35

Pulitura del grappolo per le Uve di alto pregio o per marcescenza per danni da Eccesso di Pioggia

Qualora il Prodotto venga danneggiato dalle Avversità Atmosferiche previste nell'oggetto di garanzia, che abbiano a verificarsi nei 30 giorni precedenti alla data di vendemmia, come stabilito all'art. 35 – Pulitura per le Uve di alto pregio o per marcescenza da Avversità Eccesso di pioggia in prossimità della vendemmia-, il coefficiente di cui al punto a) può essere aumentato del 30 % in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul prodotto destinato alla produzione di vini di particolare pregio, comunque, come minimo va sempre applicato il coefficiente indicato nella tabella suindicata purché l'ultimo evento abbia provocato dei Danni prevalenti rispetto ai precedenti.

È consentito l'asporto degli acini danneggiati dalle Avversità Atmosferiche o di quella parte di grappolo interessata da marcescenza, "pulitura del grappolo", anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, per salvaguardare la qualità delle Uve alla raccolta. **La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla società che presta la garanzia almeno tre giorni prima dell'effettuazione a mezzo telegramma, fax o PEC.** A deroga di quanto previsto all'art. 34 - Danno di quantità - gli acini asportati verranno considerati comunque come acini presenti danneggiati ai fini della applicazione del coefficiente di qualità di cui alla specifica tabella, fino ad un massimo del 30 % (nel

caso di asportazione di acini colpiti da marcescenza tale danno percentuale convenzionale è da sommare al coefficiente relativo agli acini danneggiati da altre Avversità Atmosferiche assicurate).



Prodotto vivaio di piante da frutto e di olivo

Art. 36

Franchigia

A deroga dell'art. 9 - Franchigia -, la franchigia si intende così modificata: per tutti i danni, 20 %.

Prodotto: vivaio di piante da frutto e di olivo (piante da frutto e di olivo in vivaio).

Art. 37

Operatività della garanzia

La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno. Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo ed olivicolo.

Art. 38

Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia, fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 39

Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 'Norme per l'esecuzione della perizia', dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Astoni con rami anticipati

Per i danni da defogliazione provocati dalla grandine precoce (dal 15 maggio al 10 giugno), con una defogliazione uguale o

superiore al 50% verrà riconosciuta una maggiorazione di danno di qualità con l'applicazione del coefficiente del 20% da applicarsi al prodotto residuo (es. danno 40% residuo 60% moltiplicato coeff. 20% = danno di qualità del 12%).

Pomacee

Classe danno	Descrizione	% danno qualità
a)	Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti il tessuto corticale.	0
b)	Astoni con qualche lesione rimarginata inferiore a 1,5 cm e/o rade superiori a 1 cm, che incidono il tessuto corticale, interessando superficialmente i tessuti legnosi.	15
c)	Astoni con numerose lesioni rimarginate inferiori a 1,5 cm e/o qualche lesione rimarginata superiore a 1,5 cm; che incidono il tessuto corticale, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate.	30
d)	Astoni con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm 1,5 che incidono il tessuto corticale interessando superficialmente i tessuti legnosi; e/o astoni con numerose lesioni superiori a cm 1,5 interessanti i tessuti legnosi non rimarginate; rade lacerazioni; astoni con sveltamento apicale.	50
e)	Astoni con numerose lesioni superiori a 1,5 cm interessanti i tessuti legnosi non rimarginate, astoni gravemente compromessi nel loro normale sviluppo (che possono provocare lo spezzamento di uno o più (massimo 3) rami anticipati non sostituibili con altri e/o qualche lacerazione.	70

Gli Astoni persi, distrutti intendendosi per essi gli Astoni con numerose lacerazioni profonde dei tessuti legnosi, piante stroncate.

Drupacee e Olivo

Classe danno	Descrizione	% danno qualità
a)	Astoni illesi; astoni con qualche lesione rimarginata inferiore a 1,5 cm.	0
b)	Astoni con rade lesioni rimarginate superiori a 1,5 cm; Astoni con numerose lesioni rimarginate inferiori a 1,5 cm.	20
c)	Astoni con qualche lesione rimarginata superiore a 1,5 cm; Astoni con numerose lesioni rimarginate superiori a 1,5 cm; Astoni con rade lesioni non rimarginate inferiori a 1,5 cm.	40
d)	Astoni con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori a cm 1,5; Astoni con rade lacerazioni superiori a cm 1,5; Astoni con sveltamento apicale.	60
e)	Astoni con qualche o numerose lesioni non rimarginate superiori a cm 1,5; Astoni con qualche o numerose lacerazioni.	80

Gli Astoni persi, distrutti intendendosi per essi gli Astoni con numerose lacerazioni che hanno provocato danni irreparabili in particolare sotto la linea d'impalco (inferiore a cm 50). Astoni stroncati.

Nota bene si intende per:

Rade: < = 5;

Qualche: > 5 e < = 10;

Numerose: > 10.

Prodotti erbacei

Art. 40

Franchigia

A deroga dell'art. 9 - Franchigia -, limitatamente ai Prodotti, Frumento tenero, Orzo, Segala, Riso, Mais, Patate, Insalate e Radichio, Luppolo, la Franchigia si intende così modificata:

- Per tutte le Avversità:
Franchigia del 20 %, che per danni superiori a detta aliquota, diviene come segue:

Danno %	21	22	23	24	dal 25 al 100
Franchigia %	18	16	14	12	10

Per il prodotto Patate da consumo fresco in caso di prevalenza dei danni dalle Avversità Atmosferiche Gelo, Brina e Siccità, la franchigia si deve intendere fissata al 20%.

Art. 41

Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio - Decorrenza e scadenza della garanzia -, fermo quanto in esso previsto, la garanzia ha effetto dalla fase di semina o trapianto (per i Prodotti messi a dimora con tale modalità).



Art. 42

Raccolta in più fasi

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia, se dichiarato nel contratto, è prorogata fino a quest'ultima fase. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società con telegramma, fax o PEC e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre i 3 giorni dalla suddetta data.

Art. 43

Individuazione della designazione del prodotto

Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.



Prodotto cetrioli, zucche, zucchine, fagioli, piselli, pomodori e altre orticole (escluse Patate, Insalate e Radicchio)

Art. 44

Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 'Norme per l'esecuzione della perizia', dopo aver accertato l'eventuale danno di quan-

tità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:



Classe di danno	Descrizione	% danno qualità
A	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, sodi, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte dalla garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi difetti superficiali (epicarpo), leggerissime ammaccature (Categoria I).	0 %
B	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, sodi, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte dalla garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione, lievi ammaccature, screpolature (1/5 della superficie totale del frutto), il tutto cicatrizzato.	50 %
C	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, a causa delle Avversità Atmosferiche coperte dalla garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90 %

I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e/o comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione prevista, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

N.B. In caso di non compatibilità o incertezza di attribuzione della classe di danno, la valutazione comunque deve fare riferimento alle norme CE di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n.543/2011.

Per frutti si intendono: frutti, bacche, baccelli, corimbi, testa/cappuccio, pianta, il tutto destinato (come da definizione di polizza) alla vendita.

Patata da consumo fresco

Art. 45

Decorrenza e Cessazione della garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia cessa alle ore **12 del 31 luglio per le varietà precoci** e del **10 ottobre per le varietà tardive**. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 46

Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco.

Art. 47

Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 'Norme per l'esecuzione della perizia', dopo aver accertato l'eventuale danno di



quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Classe di danno	Descrizione	% danno qualità
A	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido. Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che: • presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm.; • sono privi di screpolature, lesioni; • sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.	0 %
B	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido. Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo. Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso tra i mm. 28 e i mm. 45 e quelli di calibro superiore a mm. 75. Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori: • a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni • al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento; • al 20% del volume totale del tubero per deformazioni;	35 %
C	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori: • a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni • tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento; • tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni.	50 %
D	I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a),b),c) e destinati pertanto alla trasformazione industriale	85 %

I tuberi, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e/o comunque tali da non potere essere destinati ad alcuna trasformazione prevista, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Mais di insilaggio

Art. 48

Avversità Atmosferica Siccità

Esclusivamente se la scelta è riportata nel Certificato di Assicurazione, a deroga dell'art. 5 - Oggetto della garanzia - delle Norme che regolano l'assicurazione, limitatamente all'Avversità Siccità sono considerate in garanzia anche le coltivazioni non irrigue, per il periodo che decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico o eccedono il predetto stadio fenologico e che cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. Nel Certificato di Assicurazione l'Assicurato dovrà indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle Definizioni di polizza.

Nel caso in cui l'Appezzamento, indicato nel Certificato di Assicurazione come coltivazione irrigua, non usufruisce anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di Prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della Resa Assicurata come coltura non irrigua.

Per le colture irrigue la perdita di Produzione assicurata conseguente a Siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La Resa Assicurata per la coltura non irrigua, non potrà essere superiore al 70% dei quantitativi ordinari delle colture irrigue salvo il caso in cui l'Assicurato produca la documentazione prevista dalla normativa in vigore atta a dimostrare la maggior quantità unitaria prodotta.

Art. 49

Operatività della garanzia Mais da insilaggio

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

Art. 50

Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno delle Norme generali che regolano l'assicurazione -, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente % di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	6	8	10	15	20	25	30	30

Insalate e radicchio

Art. 51

Danni conseguenti alla mancata o non puntuale raccolta del prodotto per eccesso di pioggia

A deroga dell'Art. 7 "Esclusioni", punto k) delle Norme che regolano l'Assicurazione Avversità Atmosferiche, si precisa che sono compresi anche i danni conseguenti alla mancata o non puntuale raccolta del prodotto a causa dell'Avversità Atmosferica Eccesso di Pioggia.



Art. 52

Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

Premesso che le produzioni che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento, alterazione delle caratteristiche proprie del Prodotto e non atte alla trasformazione prevista dalla loro destinazione commerciale a causa delle Avversità atmosferiche assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, vengono considerate perse e pertanto, considerate e valutate al solo effetto del danno di quantità, con riferimento a quanto previsto all'art. 20 'Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno', dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della Produzione assicurata in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

Danno di Quantità %	0-10	11-20	21-30	31-40	41-60	61-70	71-100
Danno di Qualità sul residuo %	0	6	9	11	12	11	0

Luppolo

Art. 53

Decorrenza e scadenza della garanzia

Ad integrazione a quanto stabilito all'art. 41 la garanzia ha effetto dalla schiusa delle gemme dei germogli destinati alla produzione dei coni (2-3 per sostegno/filo) e cessa al taglio dei tralci produttivi, comunque entro e non oltre la maturazione di raccolta dei coni (percentuale sostanza secca tra il 20-30%).

Art. 54

Operatività della garanzia

La garanzia riguarda i coni (fiori delle piante femminili - fresco) destinati all'essiccazione, per la trasformazione industriale in pellets per la produzione della birra. Il prezzo applicato pertanto, è considerato e rapportato ad una umidità alla raccolta dei coni dell'80%.

Appendice di polizza fondo catastrofale agricat

Con riferimento al Piano di Gestione dei rischi in Agricoltura di cui al D.M. 0690710 del 22/12/2025

e in particolare alle previsioni stabilite al paragrafo 2.5.1, sezione II, **esclusivamente per gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti si stabilisce che la presente Polizza.**

- non copre i danni causati dalle Avversità Catastrofali di cui al punto 1.2.1 dell'Allegato 1, che causano diminuzioni di prodotto per un'aliquota inferiore alla franchigia e non oltre il Limite di indennizzo stabiliti al Capitolo 5 Fondo AGRICAT, paragrafo 5.4.1 Franchigia e limite di indennizzo.;
- A deroga dell'articolo art. 9 'Franchigia' delle Norme Generali che regolano l'Assicurazione dell'art. 32 "Franchigia" delle Condizioni Speciali di Assicurazione (prodotto Uva da vino), per i danni da avversità catastrofali ed in ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo 2.5.1, sezione II, la franchigia si intende applicata nella misura del 40%;

inoltre,

1. **Sono confermate le Franchigie di cui al punto a) dell'art. 9, e, per l'Uva da vino, punto a) dell'art. 32 "Franchigia" delle Condizioni Speciali di Assicurazione**
2. **Nel caso di concomitanza di danni da Avversità Catastrofali e da Grandine e/o Vento forte, la franchigia si applica come segue:**
 - a) Franchigia minima: 20%;
 - b) qualora i danni da Avversità Catastrofali superino l'entità della Franchigia minima del 20%, la Franchigia è pari all'entità del danno da Avversità Catastrofali;
 - c) per danni da Avversità Catastrofali superiori al 40%, la Franchigia è fissata al 40%.
3. **Nel caso di concomitanza di danni derivanti da Avversità Catastrofali, da Grandine e/o Vento forte e/o da altre Avversità assicurate, si applicano le seguenti regole:**
 - a) Franchigia minima:
 - per la concomitanza di Grandine e Vento forte e le altre avversità diverse da quelle Catastrofali (Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Avversità accessorie)
 - 30% qualora i danni derivanti da Avversità diverse da Grandine e/o Vento forte risultino prevalenti rispetto a quelli di Grandine e/o Vento forte;
 - 20% qualora, risultino prevalenti i danni da Grandine e/o Vento forte rispetto a quelli derivanti da tutte le altre Avversità diverse da quelle catastrofali;
 - b) nel caso di concomitanza con i danni da Avversità Catastrofali e gli stessi oltrepassino i limiti di Franchigia minima sopra indicati, la Franchigia è pari all'entità dei danni da Avversità Catastrofali;
 - c) per danni da Avversità Catastrofali superiori al 40%, la Franchigia è fissata al 40%.

4. **Nel caso di concomitanza di danni da Grandine e/o Vento forte e di altri danni derivanti da Avversità assicurate diverse da Avversità Catastrofali (Eccesso di pioggia e/o altre Avversità accessorie), si applica la Franchigia di cui al punto c) dell'art. 9; per l'Uva da vino punto c) dell'art. 32 "Franchigia" delle Condizioni Speciali di Assicurazione.**

Letto, accettato, sottoscritto il 06.03.2026

IL CONTRAENTE _____

LA SOCIETÀ _____

Allegato 2

Prezzi 2026

Codice Prodotto	Codice Prezzo Ministeriale	Varietà	Prezzo A ¹ €	Prezzo B ² €	Prezzo C ³ €	Prezzo D ⁴ €	Valore massimo assicurabile ad ettaro* "Standard Value"
Mele varietà Standard							
51421	5142	Braeburn	52,00	47,00	42,00	37,00	40.281,00
51421	5142	Braeburn BIO	80,00	72,00	64,00	56,00	40.281,00
51481	5148	Elstar	45,00	41,00	36,00	32,00	40.281,00
51481	5148	Elstar BIO	85,00	77,00	68,00	60,00	40.281,00
51501	5150	Fuji	62,00	56,00	50,00	44,00	40.281,00
51501	5150	Fuji BIO	75,00	67,00	60,00	52,00	40.281,00
51531	5153	Gala	56,00	51,00	45,00	40,00	40.281,00
51531	5153	Gala BIO	82,00	74,00	66,00	58,00	40.281,00
51571	5157	Golden Delicious	46,00	42,00	37,00	33,00	40.281,00
51571	5157	Golden Delicious BIO	55,00	50,00	44,00	39,00	40.281,00
51591	5159	Golden Delicious + 350 m	52,00	47,00	42,00	37,00	40.281,00
51591	5159	Golden Delicious BIO + 350 m	75,00	67,00	60,00	52,00	40.281,00
51621	5162	Granny Smith	58,00	52,00	46,00	41,00	40.281,00
51621	5162	Granny Smith BIO	73,00	66,00	59,00	51,00	40.281,00
51641	5164	Idared	35,00	32,00	28,00	25,00	40.281,00
51641	5164	Idared BIO	62,00	56,00	50,00	44,00	40.281,00
51681	5168	Jonagold	43,00	39,00	34,00	30,00	40.281,00
51681	5168	Jonagold BIO	70,00	63,00	56,00	49,00	40.281,00
51661	5166	Morgenduft/Imperatore	52,00	47,00	42,00	37,00	40.281,00
51661	5166	Morgenduft/ImperatoreBIO	61,00	55,00	49,00	43,00	40.281,00
54601	5460	Pinova	50,00	45,00	40,00	36,00	40.281,00
54601	5460	Pinova BIO	75,00	67,00	60,00	52,00	40.281,00
51811	5181	Stark Delicious	46,00	42,00	37,00	33,00	40.281,00
51811	5181	Stark Delicious BIO	54,00	49,00	43,00	38,00	40.281,00
51831	5183	Stark Delicious + 350 m	52,00	47,00	42,00	37,00	40.281,00
51831	5183	Stark Delicious BIO + 350 m	66,00	59,00	53,00	46,00	40.281,00
51981	5198	Stayman Winesap	48,00	43,00	38,00	34,00	40.281,00
51981	5198	Stayman Winesap BIO	60,00	54,00	48,00	42,00	40.281,00
52091	5209	Topaz	30,00	27,00	24,00	21,00	40.281,00
52091	5209	Topaz BIO	85,00	77,00	68,00	60,00	40.281,00
51351	5135	Altre Varietà Standart	45,00	41,00	36,00	32,00	40.281,00
51351	5135	Altre Varietà Standart BIO	70,00	63,00	56,00	49,00	40.281,00

Dal Confidesa viene accettato solo il prezzo A, B, C o prezzo D. Non vengono accettati prezzi intermedi!

¹ Consigliamo l'utilizzo del prezzo A per le produzioni di mele fino a 650 quintali/ettaro; In caso di produzione di mele BIO fino a 450 quintali/ettaro;

² Consigliamo l'utilizzo del prezzo B per le produzioni di mele comprese tra 650-750 quintali/ettaro; In caso di produzione di mele BIO comprese tra 450-550 quintali/ettaro;

³ Consigliamo l'utilizzo del prezzo C per le produzioni di mele comprese tra 750-850 quintali/ettaro; In caso di produzione di mele BIO comprese tra 550-650 quintali/ettaro;

⁴ Consigliamo l'utilizzo del prezzo D per le produzioni di mele oltre 850 quintali/ettaro; In caso di Produzione di mele BIO comprese oltre 650 quintali/ettaro;

Codice Prodotto	Codice Prezzo Ministeriale	Varietà	Prezzo A ¹ €	Prezzo B ² €	Prezzo C ³ €	Prezzo D ⁴ €	Valore massimo assicurabile ad ettaro* "Standard Value"
Mele varietà Club							
52051	5205	Ambrosia	75,00	67,00	60,00	52,00	54.880,00
52051	5205	Ambrosia BIO	100,00	90,00	80,00	70,00	54.880,00
55341	5534	Bonita	47,00	43,00	38,00	34,00	54.880,00
55341	5534	Bonita BIO	90,00	81,00	72,00	63,00	54.880,00
55391	5539	Cosmic Crisp	77,00	69,00	62,00	54,00	54.880,00
55391	5539	Cosmic Crisp BIO	92,00	83,00	74,00	65,00	54.880,00
54481	5448	Crimson Snow	55,00	50,00	44,00	39,00	54.880,00
54481	5448	Crimson Snow BIO	60,00	54,00	48,00	43,00	54.880,00
51731	5173	Cripps Pink/Rosy Glow (Pink Lady)	86,00	78,00	68,00	60,00	54.880,00
51731	5173	Cripps Pink/Rosy Glow (Pink Lady) BIO	105,00	95,00	84,00	74,00	54.880,00
55321	5532	Envy	75,00	67,00	60,00	52,00	54.880,00
55321	5532	Envy BIO	90,00	81,00	72,00	63,00	54.880,00
53771	5377	Evelina	52,00	47,00	42,00	37,00	54.880,00
53771	5377	Evelina BIO	60,00	54,00	48,00	43,00	54.880,00
55371	5537	Giga	55,00	50,00	44,00	39,00	54.880,00
55371	5537	Giga BIO	75,00	67,00	60,00	52,00	54.880,00
55421	5542	Inored Story	65,00	59,00	52,00	46,00	54.880,00
55421	5542	Inored Story BIO	90,00	81,00	72,00	63,00	54.880,00
55311	5531	Jazz	78,00	70,00	63,00	55,00	54.880,00
55311	5531	Jazz BIO	80,00	72,00	64,00	56,00	54.880,00
55401	5540	Joya	52,00	47,00	42,00	37,00	54.880,00
55401	5540	Joya BIO	65,00	59,00	52,00	46,00	54.880,00
55301	5530	Kanzi	75,00	67,00	60,00	52,00	54.880,00
55301	5530	Kanzi BIO	90,00	81,00	72,00	63,00	54.880,00
55361	5536	Kissabel	85,00	77,00	67,00	59,00	54.880,00
55361	5536	Kissabel BIO	110,00	99,00	88,00	77,00	54.880,00
55351	5535	Natyra	75,00	67,00	60,00	52,00	54.880,00
55351	5535	Natyra BIO	112,00	101,00	90,00	79,00	54.880,00
55381	5538	Red Pop	62,00	56,00	50,00	44,00	54.880,00
55381	5538	Red Pop BIO	85,00	77,00	67,00	59,00	54.880,00
51891	5189	Rubens	40,00	36,00	32,00	28,00	54.880,00
51891	5189	Rubens BIO	50,00	45,00	40,00	36,00	54.880,00
55331	5533	Shinano Gold - Yello	70,00	63,00	56,00	49,00	54.880,00
55331	5533	Shinano Gold - Yello BIO	75,00	67,00	60,00	52,00	54.880,00
55411	5541	Sweetango	65,00	59,00	52,00	46,00	54.880,00
55411	5541	Sweetango BIO	95,00	86,00	76,00	67,00	54.880,00
51352	5135	Altre Mele CLUB	60,00	54,00	48,00	43,00	54.880,00
51352	5135	Altre Mele CLUB BIO	80,00	72,00	64,00	56,00	54.880,00

Dal Confidisa viene accettato solo il prezzo A, B, C o prezzo D. Non vengono accettati prezzi intermedi!

¹ 1 : Consigliamo l'utilizzo del prezzo A per le produzioni di mele fino a 650 quintali/ettaro; In caso di produzione di mele BIO fino a 450 quintali/ettaro;

² 2 Consigliamo l'utilizzo del prezzo B per le produzioni di mele comprese tra 650-750 quintali/ettaro; In caso di produzione di mele BIO comprese tra 450-550 quintali/ettaro;

³ 3 Consigliamo l'utilizzo del prezzo C per le produzioni di mele comprese tra 750-850 quintali/ettaro; In caso di produzione di mele BIO comprese tra 550-650 quintali/ettaro;

⁴ 4 Consigliamo l'utilizzo del prezzo D per le produzioni di mele oltre 850 quintali/ettaro; In caso di Produzione di mele BIO comprese oltre 650 quintali/ettaro;

Codice Varietà	Codice Prezzo Ministeriale	Varietà	Prezzo A €	Prezzo B €	Prezzo C €	Valore massimo assicurabile ad ettaro* "Standard Value"
Albicocche						
50081	5008	Albicocche	275,00	250,00	225,00	49.080,00
50081	5008	Albicocche BIO	350,00	325,00	295,00	49.080,00
Pere						
52541	5254	Kaiser Alexander	90,00	81,00	75,00	42.143,00
52541	5254	Kaiser Alexander BIO	160,00	145,00	130,00	42.143,00
52721	5272	Williams	70,00	65,00	57,00	42.143,00
52721	5272	Williams BIO	140,00	127,00	115,00	42.143,00
00004	5260	Altre pere	75,00	67,00	60,00	42.143,00
00004	5260	Altre pere BIO	130,00	117,00	104,00	42.143,00
Fragole						
54581	5458	Fragole	400,00	380,00	360,00	142.674,00
54581	5458	Fragole BIO	520,00	500,00	480,00	142.674,00
Lamponi						
51231	5123	Lamponi	900,00	850,00	800,00	146.027,00
51231	5123	Lamponi BIO	950,00	900,00	850,00	175.232,40
Ciliegie						
00123	5459	Ciliegie	450,00	420,00	380,00	96.000,00
00123	5459	Ciliegie BIO	650,00	600,00	550,00	96.000,00
Susine						
52961	5296	Susine	110,00	99,00	88,00	30.759,00
52961	5296	Susine BIO	130,00	120,00	105,00	30.759,00
More						
52171	5217	More	900,00	850,00	800,00	102.250,00
52171	5217	More BIO	950,00	900,00	850,00	122.700,00
Ribes						
52921	5292	Ribes	420,00	400,00	380,00	102.472,00
52921	5292	Ribes BIO	550,00	500,00	450,00	122.966,00
Mirtillo						
52161	5216	Mirtillo	700,00	650,00	600,00	64.047,00
52161	5216	Mirtillo BIO	1.000,00	900,00	800,00	76.856,00

Il condifesa accetta solo il prezzo A, B o prezzo C. Non vengono accettati prezzi intermedi!

I Standard Value non sono ancora stati confermati dal Ministero dell'Agricoltura - si tratta perciò di valori non ufficiali e quindi indicativi!

Codice Varietà	Codice Prezzo Ministeriale	Varietà	Prezzo A €	Valore massimo assicurabile ad ettaro* "Standard Value"
Altre				
40611	4061	Patate da semina	prezzo su richiesta	16.707,00
40601	4060	Patate comuni	prezzo su richiesta	18.720,00
00027	27	Mais da insilaggio	prezzo su richiesta	2.898,00
99999	187	Mais da granella	prezzo su richiesta	1.617,00
09999	33	Riso	prezzo su richiesta	4.294,00
09999	9	Segale	prezzo su richiesta	1.797,00
00051	5	Avena	prezzo su richiesta	1.005,00
00002	4020	Cavolfiore	prezzo su richiesta	27.273,00
40984	4098	Radicchio rosso	prezzo su richiesta	25.040,00
40991	4099	Radicchio rosso lungo	prezzo su richiesta	25.040,00
41101	4110	Zucca	prezzo su richiesta	22.212,00
40511	4051	Lattughe/indivie - Pan di zucchero	prezzo su richiesta	33.299,00

Codice Prodotto	Codice Prezzo Ministeriale	Varietà	Linea Standard ¹ €	Linea qualità ² (vino luogo) €	Linea alta qualità ³ (linee speciali) €	Valore massimo assicurabile ad ettaro* "Standard Value"
Uva da vino						
12471	1247	Schiava Alto Adige DOP	95,00	136,00	190,00	14.759,00
12301	1230	Moscato Rosa Alto Adige DOP	258,00	370,00	518,00	16.975,00
12291	1229	Moscato Giallo Alto Adige DOP	195,00	279,00	390,00	20.952,00
12361	1236	Chardonnay Alto Adige DOP	171,00	244,00	342,00	23.689,00
23431	2343	Kerner Alto Adige DOP	185,00	265,00	370,00	23.689,00
12391	1239	Müller-Thurgau Alto Adige DOP	171,00	244,00	342,00	23.689,00
25111	2511	Altri vini bianchi DOP	243,00	347,00	486,00	25.752,00
12481	1248	Traminer Aromatico Alto Adige DOP	203,00	290,00	405,00	25.752,00
12411	1241	Pinot Grigio Alto Adige DOP	187,00	267,00	374,00	25.752,00
12441	1244	S.Maddalena Alto Adige DOP	187,00	267,00	374,00	25.752,00
12401	1240	Pinot bianco Alto Adige DOP	187,00	267,00	374,00	25.752,00
12341	1234	Altri vini rossi DOP	216,00	309,00	433,00	29.577,00
12351	1235	Cabernet Alto Adige DOP	256,00	365,00	511,00	29.577,00
12381	1238	Merlot Alto Adige DOP	216,00	309,00	433,00	29.577,00
12431	1243	Riesling Renano Alto Adige DOP	216,00	309,00	433,00	29.577,00
12452	1245	Sylvaner Alto Adige DOP	216,00	309,00	433,00	29.577,00
12421	1242	Pinot Nero Alto Adige DOP	275,00	394,00	551,00	34.517,00
12371	1237	Lagrein Alto Adige DOP	236,00	337,00	473,00	34.517,00
12321	1232	Sauvignon Alto Adige DOP	254,00	363,00	508,00	34.517,00

¹ Consigliamo l'utilizzo del prezzo "Linea Standard" per le produzioni uva da vino di linee standard e per le produzioni che per quantitativi si aggiornano a quelli previsti da regolamento;

² Consigliamo l'utilizzo del prezzo "Linea qualità" SOLO per le produzioni autorizzate dalle cantine a produrre uve da vino di qualità destinate alla produzione di vini Linea qualità "Lagenwein" **non possono essere superiori al 70% della quantità prevista dal disciplinare DOC/DOP**;

³ Consigliamo l'utilizzo del prezzo "Linea alta qualità" SOLO per le produzioni autorizzate dalle cantine a produrre uva da vino di qualità destinata alla produzione di vini Linea alta qualità **produzioni non possono essere superiori al 50% della quantità prevista dal disciplinare DOC/DOP**;



Codice Prodotto	Codice Prezzo Ministeriale	Varietà	Linea Standard €	Valore massimo assicurabile ad ettaro* "Standard Value"
Uva da vino				
23411	2341	Schiava IGP Mitterberg	120,00	18.040,00
23421	2342	Altre uve nere IGP Mitterberg	140,00	21.280,00
23391	2339	Altre uve bianche IGP Mitterberg	140,00	21.280,00
23401	2340	Pinot nero IGP Mitterberg	140,00	21.280,00
23381	2338	Pinot grigio IGP Mitterberg	140,00	21.280,00
23371	2337	Pinot bianco IGP Mitterberg	140,00	21.280,00
12471	1247	Schiava Alto Adige BIO DOP	105,00	15.792,13
12301	1230	Moscato Rosa Alto Adige BIO DOP	280,00	18.163,25
12291	1229	Moscato Giallo Alto Adige BIO DOP	210,00	22.418,64
12361	1236	Chardonnay Alto Adige BIO DOP	185,00	25.347,23
23431	2343	Kerner Alto Adige BIO DOP	200,00	25.347,23
12391	1239	Müller-Thurgau Alto Adige BIO DOP	185,00	25.347,23
25111	2511	Altri vini bianchi BIO DOP	260,00	27.554,64
12481	1248	Traminer Aromatico Alto Adige BIO DOP	220,00	27.554,64
12411	1241	Pinot Grigio Alto Adige BIO DOP	200,00	27.554,64
12441	1244	S.Maddalena Alto Adige BIO DOP	200,00	27.554,64
12401	1240	Pinot bianco Alto Adige BIO DOP	200,00	27.554,64
12341	1234	Altri vini rossi BIO DOP	235,00	31.647,39
12351	1235	Cabernet Alto Adige BIO DOP	275,00	31.647,39
12381	1238	Merlot Alto Adige BIO DOP	235,00	31.647,39
12431	1243	Riesling Renano Alto Adige BIO DOP	235,00	31.647,39
12452	1245	Sylvaner Alto Adige BIO DOP	235,00	31.647,39
12421	1242	Pinot Nero Alto Adige BIO DOP	295,00	36.933,19
12371	1237	Lagrein Alto Adige BIO DOP	255,00	36.933,19
12321	1232	Sauvignon Alto Adige BIO DOP	275,00	36.933,19
23411	2341	Schiava IGP BIO Mitterberg	130,00	19.302,80
23421	2342	Altre uve nere BIO IGP Mitterberg	150,00	22.769,60
23391	2339	Altre uve bianche BIO IGP Mitterberg	150,00	22.769,60
23401	2340	Pinot nero IGP BIO Mitterberg	150,00	22.769,60
23381	2338	Pinot grigio BIO IGP Mitterberg	150,00	22.769,60
23371	2337	Pinot bianco BIO IGP Mitterberg	150,00	22.769,60

I Standart Value non sono ancora stati confermati dal Ministero dell'Agricoltura - si tratta perciò di valori non ufficiali e quindi indicativi!

Allegato 3

Tariffe 2026

COMUNE di produzione	agevolabile	NON agevolabile
	Tariffa SOLO Polizza assicurativa agevolata Modello B80 solo in aggiunta del Fondo Solidarietà	Tariffa SOLO Fondo Solidarietà HSK Tariffa si intende in aggiunta alla tariffa polizza!
	Tariffa polizza Tipo C PLURI 2026 B70/B80	PLURI - B80
Tariffa mele e pere		
Andriano	15,37 %	0,77 %
Appiano s.s.d.v.	14,68 %	0,73 %
Barbiano	15,22 %	0,76 %
Bolzano	18,75 %	0,94 %
Bressanone	20,00 %	1,00 %
Bronzolo	18,29 %	0,91 %
Caines	19,20 %	0,96 %
Caldaro s.s.d.v.	17,13 %	0,86 %
Castelbello-Ciardes	11,20 %	0,56 %
Cermes	14,33 %	0,72 %
Cornedo all'Isarco	11,93 %	0,60 %
Cortaccia s.s.d.v.	18,38 %	0,92 %
Cortina s.s.d.v.	16,73 %	0,84 %
Egna	16,08 %	0,80 %
Gargazzone	12,62 %	0,63 %
Glorenza	10,25 %	0,51 %
Laces	12,68 %	0,63 %
Laguno	20,00 %	1,00 %
Laives	13,37 %	0,67 %
Lana	15,56 %	0,78 %
Lasa	11,93 %	0,60 %
Magrè s.s.d.v.	19,00 %	0,95 %
Malles Venosta	12,07 %	0,60 %
Marlengo	16,65 %	0,83 %
Merano	15,88 %	0,79 %
Montagna	19,20 %	0,96 %
Nalles	16,66 %	0,83 %
Naturno	17,01 %	0,85 %
Ora	14,38 %	0,72 %
Parcines	20,00 %	1,00 %
Plaus	14,06 %	0,70 %
Postal	12,40 %	0,62 %
Prato allo Stelvio	9,34 %	0,47 %
Renon	20,00 %	1,00 %
Riffiano	19,20 %	0,96 %
Salorno	15,83 %	0,79 %
San Pancrazio	18,64 %	0,93 %
Scena	19,20 %	0,96 %
Silandro	16,00 %	0,80 %
Sluderno	11,23 %	0,56 %
Terlano	14,90 %	0,75 %
Termeno s.s.d.v.	12,53 %	0,63 %
Tesimo	20,00 %	1,00 %

Tirolò	19,40 %	0,97 %
Trodena	13,80 %	0,69 %
Vadena	16,54 %	0,83 %
Veltùno	20,00 %	1,00 %
Verano	16,30 %	0,82 %
Altri comuni	15,60 %	0,78 %

COMUNE di produzione	agevolabile	NON agevolabile
	Tariffa SOLO Polizza assicurativa agevolata Modello B80 solo in aggiunta del Fondo Solidarietà	Tariffa SOLO Fondo Solidarietà HSK Tariffa si intende in aggiunta alla tariffa polizza!
	Tariffa polizza Tipo C PLURI 2026 B70/B80	PLURI - B80
Tariffa uva e vino		
Aldino	5,97 %	0,30 %
Andriano	5,18 %	0,26 %
Appiano s.s.d.v.	5,32 %	0,27 %
Barbiano	5,95 %	0,30 %
Bolzano	8,55 %	0,43 %
Bressanone	4,83 %	0,24 %
Bronzolo	8,25 %	0,41 %
Caldaro s.s.d.v.	7,16 %	0,36 %
Castelbello-Ciardes	4,24 %	0,21 %
Cermes	6,92 %	0,35 %
Chiusa	5,78 %	0,29 %
Cornedo all'Isarco	6,57 %	0,33 %
Cortaccia s.s.d.v.	6,15 %	0,31 %
Cortina s.s.d.v.	4,80 %	0,24 %
Egna	7,62 %	0,38 %
Fiè allo Sciliar	9,61 %	0,48 %
Funes	7,61 %	0,38 %
Lagundo	4,99 %	0,25 %
Laives	6,80 %	0,34 %
Lana	5,79 %	0,29 %
Magrè s.s.d.v.	6,00 %	0,30 %
Marlengo	6,39 %	0,32 %
Merano	6,20 %	0,31 %
Montagna	7,09 %	0,35 %
Nalles	5,02 %	0,25 %
Naturno	4,83 %	0,24 %
Naz-Sciaves	5,23 %	0,26 %
Ora	5,54 %	0,28 %
Renon	10,00 %	0,50 %
Salorno	7,66 %	0,38 %
San Genesio Atesino	10,00 %	0,50 %
San Pancrazio	5,77 %	0,29 %
Scena	4,96 %	0,25 %
Terlano	7,12 %	0,36 %
Termeno s.s.d.v.	5,07 %	0,25 %
Tesimo	8,00 %	0,40 %

Tirolo	6,80 %	0,34 %
Trodèna	4,12 %	0,21 %
Vadèna	7,15 %	0,36 %
Varna	8,07 %	0,40 %
Veltùrno	5,60 %	0,28 %
Villandro	3,97 %	0,20 %
Altri comuni	4,40 %	0,22 %

VALE PER TUTTI COMUNI di produzione	agevolabile	NON agevolabile
	Tariffa SOLO Polizza assicurativa agevolata	Tariffa SOLO Fondo Solidarietà HSK Tariffa si intende in aggiunta alla tariffa polizza!
	Tariffa polizza Tipo C PLURI 2026 B70/B80	PLURI - B80

Tariffa altri prodotti

Ciliegie	20,00 %	1,00 %
Ciliegie protetta	20,00 %	1,00 %
Albicocche	20,00 %	1,00 %
Fragole	19,04 %	0,95 %
Radichio rosso	10,56 %	0,53 %
Radichio rosso lungo	10,56 %	0,53 %
Lamponi	9,60 %	0,48 %
Piccoli frutti	9,60 %	0,48 %
Susine	9,60 %	0,48 %
Mele sotto rete antigrandine* ²	2,90 %	0,09 %
Mele sotto rete antigrandine e antibrina* ²	2,90 %	0,09 %
Uva da vino sotto rete antigrandine* ²	2,20 %	0,07 %
Patate comuni	5,00 %	0,25 %
Segale	7,00 %	-
Avena	7,00 %	-
Riso	6,00 %	-

Tariffe per eventuali altri prodotti sopra non elencati vengono rilasciati a richiesta specifica;

Prodotto*² – I Prodotti sotto rete antigrandine nel 2026 devono essere assicurati obbligatoriamente con il Modello B/M80, quindi è obbligatorio di chiedere copertura in aggiunta dal Fondo Sotto Soglia del Consorzio!

COMUNE di produzione	agevolabile				NON agevolabile			
	Tariffa SOLO Polizza assicurativa agevolata Modello M80 solo in aggiunta del Fondo Solidarietà				Tariffa SOLO Fondo Solidarietà HSK Tariffa si intende in aggiunta alla tariffa polizza!			
	Tariffa polizza Tipo A MULTI 2026 M70/M80	Tariffa polizza Tipo A MULTI 2026 con antibrina M70/M80	Tariffa polizza tipo A MULTI AGRICAT 2026 M70/M80	Tariffa polizza tipo A MULTI AGRICAT 2026 con antibrina M70/M80	Multi M80	Multi M80 con antibrina	MULTI M80 AGRICAT	MULTI M80 AGRICAT con antibrina
Tariffa MULTI mele e pere								
Aldino	25,00 %	23,00 %	23,00 %	21,50 %	1,25 %	1,15 %	1,15 %	1,08 %
Andriano	18,83 %	16,83 %	17,53 %	16,03 %	0,94 %	0,84 %	0,88 %	0,80 %
Appiano s.s.d.v.	18,21 %	16,21 %	16,91 %	15,41 %	0,91 %	0,81 %	0,85 %	0,77 %
Barbiano	17,92 %	15,92 %	16,62 %	15,12 %	0,90 %	0,80 %	0,83 %	0,76 %
Bolzano	21,87 %	19,87 %	20,57 %	19,07 %	1,09 %	0,99 %	1,03 %	0,95 %
Bressanone	25,00 %	23,00 %	23,00 %	21,50 %	1,25 %	1,15 %	1,15 %	1,08 %
Bronzolo	21,46 %	19,46 %	20,16 %	18,66 %	1,07 %	0,97 %	1,01 %	0,93 %
Caines	23,00 %	21,00 %	21,70 %	20,20 %	1,15 %	1,05 %	1,09 %	1,01 %
Caldaro s.s.d.v.	20,41 %	18,41 %	19,11 %	17,61 %	1,02 %	0,92 %	0,96 %	0,88 %
Castelbello-Ciardes	15,60 %	13,60 %	14,30 %	12,80 %	0,78 %	0,68 %	0,72 %	0,64 %
Cermes	17,90 %	15,90 %	16,60 %	15,10 %	0,90 %	0,80 %	0,83 %	0,76 %
Cornedo all'Isarco	15,74 %	13,74 %	14,44 %	12,94 %	0,79 %	0,69 %	0,72 %	0,65 %
Cortaccia s.s.d.v.	21,54 %	19,54 %	20,24 %	18,74 %	1,08 %	0,98 %	1,01 %	0,94 %
Cortina s.s.d.v.	20,06 %	18,06 %	18,76 %	17,26 %	1,00 %	0,90 %	0,94 %	0,86 %
Egna	19,47 %	17,47 %	18,17 %	16,67 %	0,97 %	0,87 %	0,91 %	0,83 %
Fiè allo Sciliar	25,00 %	23,00 %	23,00 %	21,50 %	1,25 %	1,15 %	1,15 %	1,08 %
Funes	25,00 %	23,00 %	23,00 %	21,50 %	1,25 %	1,15 %	1,15 %	1,08 %
Gargazzone	16,36 %	14,36 %	15,06 %	13,56 %	0,82 %	0,72 %	0,75 %	0,68 %
Glorenza	14,23 %	12,23 %	12,93 %	11,43 %	0,71 %	0,61 %	0,65 %	0,57 %
Laces	16,41 %	14,41 %	15,11 %	13,61 %	0,82 %	0,72 %	0,76 %	0,68 %
Lagundo	25,00 %	23,00 %	23,00 %	21,50 %	1,25 %	1,15 %	1,15 %	1,08 %
Laives	17,04 %	15,04 %	15,74 %	14,24 %	0,85 %	0,75 %	0,79 %	0,71 %
Lana	19,00 %	17,00 %	17,70 %	16,20 %	0,95 %	0,85 %	0,89 %	0,81 %
Lasa	15,74 %	13,74 %	14,44 %	12,94 %	0,79 %	0,69 %	0,72 %	0,65 %
Magrè s.s.d.v.	22,34 %	20,34 %	21,04 %	19,54 %	1,12 %	1,02 %	1,05 %	0,98 %
Malles Venosta	15,86 %	13,86 %	14,56 %	13,06 %	0,79 %	0,69 %	0,73 %	0,65 %
Marlengo	19,98 %	17,98 %	18,68 %	17,18 %	1,00 %	0,90 %	0,93 %	0,86 %
Merano	19,29 %	17,29 %	17,99 %	16,49 %	0,96 %	0,86 %	0,90 %	0,82 %
Montagna	23,00 %	21,00 %	21,70 %	20,20 %	1,15 %	1,05 %	1,09 %	1,01 %
Nalles	19,99 %	17,99 %	18,69 %	17,19 %	1,00 %	0,90 %	0,93 %	0,86 %
Naturno	20,31 %	18,31 %	19,01 %	17,51 %	1,02 %	0,92 %	0,95 %	0,88 %
Naz-Sciaves	22,51 %	20,51 %	21,21 %	19,71 %	1,13 %	1,03 %	1,06 %	0,99 %
Ora	17,94 %	15,94 %	16,64 %	15,14 %	0,90 %	0,80 %	0,83 %	0,76 %
Parcines	23,00 %	21,00 %	21,70 %	20,20 %	1,15 %	1,05 %	1,09 %	1,01 %
Plaus	17,66 %	15,66 %	16,36 %	14,86 %	0,88 %	0,78 %	0,82 %	0,74 %
Postal	16,16 %	14,16 %	14,86 %	13,36 %	0,81 %	0,71 %	0,74 %	0,67 %
Prato allo Stelvio	13,41 %	11,41 %	12,11 %	10,61 %	0,67 %	0,57 %	0,61 %	0,53 %
Renon	25,00 %	23,00 %	23,00 %	21,50 %	1,25 %	1,15 %	1,15 %	1,08 %
Riffiano	22,28 %	20,28 %	20,98 %	19,48 %	1,11 %	1,01 %	1,05 %	0,97 %
Salorno	19,25 %	17,25 %	17,75 %	16,25 %	0,96 %	0,86 %	0,89 %	0,81 %
San Pancrazio	21,78 %	19,78 %	20,48 %	18,98 %	1,09 %	0,99 %	1,02 %	0,95 %
Scena	23,00 %	21,00 %	21,70 %	20,20 %	1,15 %	1,05 %	1,09 %	1,01 %

COMUNE di produzione	agevolabile				NON agevolabile			
	Tariffa SOLO Polizza assicurativa agevolata Modello M80 solo in aggiunta del Fondo Solidarietà				Tariffa SOLO Fondo Solidarietà HSK Tariffa si intende in aggiunta alla tariffa polizza!			
	Tariffa polizza Tipo A MULTI 2026 M70/M80	Tariffa polizza Tipo A MULTI 2026 con antibrina M70/M80	Tariffa polizza tipo A MULTI AGRICAT 2026 M70/M80	Tariffa polizza tipo A MULTI AGRICAT 2026 con antibrina M70/M80	Multi M80	Multi M80 con antibrina	MULTI M80 AGRICAT	MULTI M80 AGRICAT con antibrina
Tariffa MULTI mele e pere								
Silandro	19,51 %	17,51 %	18,21 %	16,71 %	0,98 %	0,88 %	0,91 %	0,84 %
Sluderno	15,11 %	13,11 %	13,81 %	12,31 %	0,76 %	0,66 %	0,69 %	0,62 %
Terlano	18,41 %	16,41 %	17,11 %	15,61 %	0,92 %	0,82 %	0,86 %	0,78 %
Termeno s.s.d.v.	16,28 %	14,28 %	14,98 %	13,48 %	0,81 %	0,71 %	0,75 %	0,67 %
Tesimo	25,00 %	23,00 %	23,00 %	21,50 %	1,25 %	1,15 %	1,15 %	1,08 %
Tirolo	23,00 %	21,00 %	21,70 %	20,20 %	1,15 %	1,05 %	1,09 %	1,01 %
Trodona	17,42 %	15,42 %	16,12 %	14,62 %	0,87 %	0,77 %	0,81 %	0,73 %
Vadena	19,89 %	17,89 %	18,59 %	17,09 %	0,99 %	0,89 %	0,93 %	0,85 %
Varna	25,00 %	23,00 %	23,00 %	21,50 %	1,25 %	1,15 %	1,15 %	1,08 %
Velturmo	25,00 %	23,00 %	23,00 %	21,50 %	1,25 %	1,15 %	1,15 %	1,08 %
Verano	19,67 %	17,67 %	18,37 %	16,87 %	0,98 %	0,88 %	0,92 %	0,84 %
Altri Comuni	19,04 %	17,04 %	17,74 %	16,24 %	0,95 %	0,85 %	0,89 %	0,81 %



COMUNE di produzione	agevolabile		NON agevolabile	
	Tariffa SOLO Polizza assicurativa agevolata Modello M80 solo in aggiunta del Fondo Solidarietà		Tariffa SOLO Fondo Solidarietà HSK Tariffa si intende in aggiunta alla tariffa polizza!	
	Tariffa polizza Tipo A MULTI 2026 M70/M80	Tariffa polizza tipo A MULTI AGRICAT 2026 M70/M80	Multi M80	MULTI M80 AGRICAT
Tariffa MULTI uva da vino				
Aldino	8,07 %	7,57 %	0,40 %	0,38 %
Andriano	7,36 %	6,86 %	0,37 %	0,34 %
Appiano s.s.d.v.	7,49 %	6,99 %	0,37 %	0,35 %
Barbiano	8,05 %	7,55 %	0,40 %	0,38 %
Bolzano	10,40 %	9,90 %	0,52 %	0,50 %
Bressanone	7,04 %	6,54 %	0,35 %	0,33 %
Bronzolo	10,12 %	9,62 %	0,51 %	0,48 %
Caldaro s.s.d.v.	9,15 %	8,65 %	0,46 %	0,43 %
Castelbello-Ciardes	6,52 %	6,02 %	0,33 %	0,30 %
Cermes	8,93 %	8,43 %	0,45 %	0,42 %
Chiusa	7,90 %	7,40 %	0,40 %	0,37 %
Cornedo all'Isarco	8,62 %	8,12 %	0,43 %	0,41 %
Cortaccia s.s.d.v.	8,23 %	7,73 %	0,41 %	0,39 %
Cortina s.s.d.v.	7,02 %	6,52 %	0,35 %	0,33 %
Egna	9,56 %	9,06 %	0,48 %	0,45 %
Fiè allo Sciliar	11,35 %	10,85 %	0,57 %	0,54 %
Funes	9,55 %	9,05 %	0,48 %	0,45 %
Lagundo	7,19 %	6,69 %	0,36 %	0,33 %
Laives	8,82 %	8,32 %	0,44 %	0,42 %
Lana	7,91 %	7,41 %	0,40 %	0,37 %
Magrè s.s.d.v.	8,10 %	7,60 %	0,41 %	0,38 %
Marlengo	8,45 %	7,95 %	0,42 %	0,40 %
Merano	8,28 %	7,78 %	0,41 %	0,39 %
Montagna	9,08 %	8,58 %	0,45 %	0,43 %
Nalles	7,22 %	6,72 %	0,36 %	0,34 %
Naturno	7,04 %	6,54 %	0,35 %	0,33 %
Natz-Sciaves	7,41 %	6,91 %	0,37 %	0,35 %
Ora	7,68 %	7,18 %	0,38 %	0,36 %
Renon	11,70 %	11,20 %	0,59 %	0,56 %
Salorno	9,59 %	9,09 %	0,48 %	0,45 %
San Genesio Atesino	11,70 %	11,20 %	0,59 %	0,56 %
San Pancrazio	7,89 %	7,39 %	0,39 %	0,37 %
Scena	7,17 %	6,67 %	0,36 %	0,33 %
Terlano	9,10 %	8,60 %	0,46 %	0,43 %
Termeno s.s.d.v.	7,27 %	6,77 %	0,36 %	0,34 %
Tesimo	9,90 %	9,40 %	0,50 %	0,47 %
Tirol	8,82 %	8,32 %	0,44 %	0,42 %
Trodena	6,41 %	5,91 %	0,32 %	0,30 %
Vadena	9,13 %	8,63 %	0,46 %	0,43 %
Varna	9,96 %	9,46 %	0,50 %	0,47 %
Velturno	7,74 %	7,21 %	0,39 %	0,36 %
Villandro	6,27 %	5,77 %	0,31 %	0,29 %
Altri comuni	6,66 %	6,16 %	0,33 %	0,31 %

Tariffe per eventuali altri prodotti sopra non elencati vengono rilasciati a richiesta specifica;

Prodotto*2 – I Prodotti sotto rete antigrandine nel 2026 devono essere assicurati obbligatoriamente con il Modello B/M80, quindi è obbligo di chiedere copertura in aggiunta dal Fondo Sotto Soglia del Consorzio!

VALE PER TUTTI COMUNI di produzione	agevolabile		NON agevolabile	
	Tariffa SOLO Polizza assicurativa agevolata		Tariffa SOLO Fondo Solidarietà HSK Tariffa si intende in aggiunta alla tariffa polizza!	
	Tariffa polizza Tipo A MULTI 2026 M70/M80	Tariffa polizza tipo A MULTI AGRICAT 2026 M70/M80	Multi M80	MULTI M80 AGRICAT
Tariffa MULTI uva da vino				
Ciliegie	25,00 %	23,00 %	1,25 %	1,15 %
Ciliegie protetta	25,00 %	23,00 %	1,25 %	1,15 %
Albicocche	25,00 %	23,00 %	1,25 %	1,15 %
Fragole	21,28 %	19,78 %	1,06 %	0,99 %
Radichio rosso	13,44 %	11,94 %	0,67 %	0,60 %
Radichio rosso lungo	13,44 %	11,94 %	0,67 %	0,60 %
Lamponi	12,48 %	10,98 %	0,62 %	0,55 %
Piccoli frutti	12,48 %	10,98 %	0,62 %	0,55 %
Susine	12,48 %	10,98 %	0,62 %	0,55 %
Mele sotto rete antigrandine* ²	8,50 %	7,00 %	0,26 %	0,21 %
Mele sotto rete antigrandine e antibrina* ²	5,00 %	4,50 %	0,15 %	0,14 %
Uva da vino sotto rete antigrandine* ²	4,80 %	4,20 %	0,14 %	0,13 %
Mais da insilaggio	6,00 %	5,00 %	0,30 %	0,25 %
Mais da granella	6,00 %	5,00 %	0,30 %	0,25 %
Patate comuni	7,00 %	6,00 %	0,35 %	0,30 %

Tariffe per eventuali altri prodotti sopra non elencati vengono rilasciati a richiesta specifica;

Prodotto*² – I Prodotti sotto rete antigrandine nel 2026 devono essere assicurati obbligatoriamente con il Modello B/M80, quindi è obbligatoria di chiedere copertura in aggiunta dal Fondo Sotto Soglia del Consorzio!



Allegato 4

Allegato al certificato d'assicurazione

Il Sottoscritto _____ Socio Nr.: _____

Dichiara sotto la propria responsabilità

ad integrazione delle **"clausole e dichiarazioni"** inserite nei certificati assicurativi agevolati emessi di cui il presente allegato forma parte integrante, con particolare riferimento al D.L. 29 marzo 2004 n. 102, nel testo modificato dal D.L. 18 aprile 2008 n. 82; Reg. (CE) n. 2115/2021 art. 76; Piano di gestione dei rischi in agricoltura.

- di avere la qualifica di Imprenditore Agricolo ai sensi dell'art. 2135 C.C., legge 226/2005, DL 173/1998, 226-228/2001 e di essere iscritto con attività agricola primaria o secondaria alla C.C.I.A.A. Inoltre conferma di essere iscritto all'anagrafe delle Imprese Agricole della Provincia Autonoma di Bolzano.
- di aver assicurato l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale coltivata nel medesimo Comune in coerenza con i dati P.G.I.R. e smi. e corrispondenti a quanto compare nel sistema informativo agricolo e forestale della Provincia di Bolzano.
- che i dati catastali e le superfici agricole utilizzate inseriti nei certificati di assicurazione stipulati dall'Azienda sopra indicata sono esatti e corrispondono ai dati ufficiali riportati nel "Fascicolo Aziendale". IN CASO DI INESATTA esposizione dei dati catastali riportati sul certificato prevale la descrizione ufficiale riportata nel Fascicolo Aziendale.
- che la produzione aziendale assicurata è stata calcolata considerando la produzione media triennale di impianti in piena produzione per unità di superficie coltivata calcolata sui 3 anni oppure 5 anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta, per prodotto, nello stesso Comune Amministrativo.
- che le quantità assicurate non eccedono i limiti assegnati o quelli previsti dai relativi disciplinari di produzione ove soggetti a disciplina delle quote e che i prodotti assicurati, nel caso in cui siano Golden e/o Red Delicious, al prezzo superiore sono ubicati in appezzamenti siti ad una altezza superiore Mt. 350 s.l.m.
- che secondo le modalità e termini previsti dall'Organismo Pagatore e AGEA per il tramite del proprio C.A.A., provvederà ad aggiornare il Fascicolo Aziendale e ad attivare la domanda P.A.C. - Manifestazione d'Interesse, P.G.I.R. e smi., Domanda di Sostegno, Domanda di Pagamento - al fine dell'ottenimento del contributo pubblico.
- di autorizzare espressamente l'Associazione dei produttori, Cooperativa e/o Asta frutta, alla quale è associato, di mettere a disposizione anche in forma telematica al Condifesa Bolzano i dati del conferimento necessari per la definizione dell'eventuale necessaria resa massima assicurabile.
- di essere a conoscenza che qualora la notifica ed i certificati non siano emessi correttamente, il Consorzio di Difesa Bolzano non può garantire il regolare perfezionamento della domanda di contributo. Inoltre, l'assicurato prende atto che in caso il certificato assicurativo non sia compilato correttamente e/ovvero sia incompleto, eventuali perdite o riduzioni del contributo saranno a carico dell'assicurato stesso.
- di autorizzare il Condifesa Bolzano, qualora il socio non abbia versato i contributi associativi richiesti, avuto anche riguardo alla restituzione delle anticipazioni dei contributi che sono erogati direttamente al socio dall'organismo pagatore:
 - a richiedere alla società assicuratrice il versamento dell'eventuale indennizzo direttamente a Condifesa Bolzano che verserà al socio la parte di indennizzo eccedente il debito consortile;
 - a rilasciare quietanza liberatoria;
 - ad applicare anche in caso di risarcimento dal Fondo di Mutualità, cosiddetto Fondo di Soldarietà, la procedura di recupero del condifesa del credito.
- di impegnarsi al pagamento del CONTRIBUTO ASSOCIATIVO, il premio delle polizze assicurative in generale, nonché i premi anticipati dal Consorzio di Difesa Bolzano e in parte coperte da eventuali contributi pubblici erogati direttamente al socio, nei termini, forme e modalità d'incasso che verranno deliberate dal Consorzio e previste all'art. 2 del Regolamento del Consorzio. S'impegna, inoltre, a pagare al Consorzio di Difesa Bolzano i premi da questo anticipati, qualora i contributi pubblici dovessero, in fase di controllo, essere negati o richiesti in restituzione dagli Enti di Vigilanza per violazione di norme ed impegnarsi a farsi carico di eventuali ulteriori somme nella remota ipotesi che vengano applicate aliquote contributivi inferiori a quelle massime. La richiesta dell'importo intero anticipato riguarda comunque anche i casi in cui il socio abbia presentato una richiesta/prenotazione di atto di 'Riesame', per insoddisfazione di quanto liquidato, a titolo di contributo, dall'ente Pagatore.
- di aver ricevuto, prima della sottoscrizione dei certificati, copia della Polizza Collettiva contenente le condizioni di Assicurazione.
- di essere a conoscenza, del fatto che il valore assicurato (Euro/Ha) non può superare il cosiddetto "Standard Value", il quale è stato stabilito con decreto dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) per ogni tipologia di prodotto. In caso contrario l'assicurato rischia di perdere parzialmente o totalmente il contributo pubblico! In tale caso i costi della polizza stipulata sono totalmente a carico dell'assicurato stesso, come spiegato nel precedente punto 10.**

Dichiara inoltre:

- di autorizzare espressamente il Condifesa Bolzano a fornire all'Associazione dei Produttori al quale è associato ed al Caa al quale il socio ha dato mandato, anche in forma telematica, informazioni concernenti ai dati per l'assicurazione del mancato raccolto, così come i dati relativi alla liquidazione dei danni.
Barrare nel caso non intenda acconsentire ☐

Il sottoscritto dichiara di aver letto, compreso ed approvato tutte le Condizioni d'Assicurazione e le dichiarazioni di cui sopra.

Luogo/Data _____ **L'Assicurato**
(firma leggibile)

Per la Compagnia Assicurazione:

Il/la sottoscritto/a _____ nella sua qualità di _____

dell'Agenzia Generale di _____ dichiara, che la firma apposta in calce alla presente dall'assicurato è autentica

Luogo/Data _____ **Per la Compagnia**
(Timbro e firma leggibile)



Hagelschutzkonsortium
Condifesa Bolzano

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

Ai sensi della normativa sopra richiamata La informiamo come i Suoi dati personali sono trattati dalla Cooperativa in **relazione all'organizzazione e alla gestione del rapporto societario**.

(Fonte dei dati, finalità e base giuridica del trattamento)

I Suoi dati personali saranno raccolti presso di Lei e occasionalmente anche presso terzi (a. e. prelievo dei dati agricoli aziendali presso il SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale a Roma, prelievo dei dati sul raccolto e dei dati territoriali presso il VOG-Consortio delle Cooperative Ortofrutticole dell'Alto Adige a Terzano, presso la VI.P coop. soc. agricola a Laces, presso l'Asta Frutta Alto Adige a Vipitano, Caldaro e Frangarto nonché presso la Provincia Autonoma di Bolzano) e saranno trattati per le finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto societario, alla gestione dei rapporti mutualistici e agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria e da contratti. Di conseguenza, i dati saranno trattati per adempiere agli obblighi contrattuali e di legge. Lo stesso vale eventualmente anche per il trattamento dei dati personali relativi ai Suoi familiari (ove necessario anche relativi a minori).

I Suoi dati personali vengono trattati anche per salvaguardare interessi legittimi, ad esempio per analisi statistiche e per l'analisi del volume assicurativo e dei casi di sinistro, per la determinazione dei prezzi con le società assicurative e per la liquidazione dell'assicurazione della perdita del raccolto delle cooperative agricole VOG e VI.P.

Senza il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati personali non è possibile gestire il rapporto societario e i rapporti mutualistici.

(Natura dei dati trattati - categorie di dati)

Di norma, ai fini della gestione del rapporto societario trattiamo solo dati personali (p.es. dati di contatto, estremi contrattuali come nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio, coordinate bancarie, dati territoriali, dati di produzione, casi di sinistro ecc.)

La Cooperativa in genere non tratta dati ricadenti nelle cosiddette "categorie particolari di dati personali".

(Modalità di trattamento dei dati e misure di sicurezza)

I Suoi dati personali vengono trattati per le finalità sopra indicate, manualmente o elettronicamente e, comunque, in conformità a tutte le misure organizzative e tecniche di sicurezza, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. In conformità alle disposizioni di legge garantiamo che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla vita privata, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento è affidato ai nostri dipendenti, i quali vengono a conoscenza dei dati personali e sono stati allo scopo esplicitamente incaricati e adeguatamente istruiti.

In ossequio alle previsioni di legge e disposizioni statutarie, tutte le informazioni e tutti i dati di natura aziendale e personale, che giungono a nostra conoscenza nell'esercizio della nostra attività, saranno trattati con la massima riservatezza e solo per le finalità per le quali sono stati forniti ovvero trasferiti.

(Periodo di conservazione)

I dati personali vengono in genere elaborati per la durata del rapporto sociale. Il tempo di archiviazione è comunque commisurato all'obbligo legale di conservazione e documentazione dettato dalle disposizioni tributarie e civilistiche. Facciamo a riguardo presente che la prescrizione ordinaria ai sensi dell'art. 2946 cc ammonta a dieci anni e che la cancellazione dei dati può avvenire soltanto decorsi i tempi di prescrizione.

(Trasferimento di dati a terzi)

I Suoi dati personali saranno trasferiti alle nostre organizzazioni di categoria sia a livello regionale che a livello nazionale (p.es. ASNACODI a Roma, rappresentanze territoriali della Confederazione Nazionale Coldiretti con sede centrale a Roma, Federazione Cooperative Raiffeisen a Bolzano, Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi a Bolzano), oltre che a autorità, organismi pagatori ed istituzioni pubbliche (p.es. MASAF-ministero dell'agricoltura, dalla sovranità alimentare e delle foreste, alimentari e forestali e l'Istituto correlato ISMEA-Istituto Servizi Mercato Agricolo, Agenzia delle Entrate, ecc.) I dati saranno inoltre trasferiti a istituti assicurativi per la fruizione di prestazioni assicurative, oltre che a banche e altri enti creditizi.

I Suoi dati vengono trasferiti al CAA-Centro Assistenza Agricola, da Lei incaricato per il mandato di assistenza allo scopo di poter richiedere contributi pubblici.

Per le consultazioni operative e generali in relazione al rapporto sociale si fa ricorso ai servizi della Federazione Cooperative Raiffeisen Soc.coop., con sede a Bolzano, Via Raiffeisen 2. Questa è stata nominata "Responsabile del trattamento".

Per l'organizzazione di eventi e per lo sviluppo di software, i Suoi dati saranno inoltre trasferiti ai nostri partner di rete Asnacodi-Associazione Nazionale dei Condifesa a Roma, Asnacodi Servizi S.r.l. a Roma, CoDiPrA-Consortio di Difesa Produttori Agricoli di Trento a Trento e Agriduemila S.r.l. a Cortona Arezzo. Per i servizi IT i Suoi dati saranno trasferiti a nostri fornitori IT, la RUN S.p.A. a Bolzano ed il reparto EDP dell'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi a Bolzano. Anche questi, a loro volta, sono stati nominati Responsabili del trattamento.

I Suoi dati potrebbero essere anche trasferiti a partner selezionati per consentire il raggiungimento di determinati fini contrattuali e per garantire un costante sviluppo e miglioramento dei prodotti utilizzati (p.es. fornitori di servizi IT o fornitori di software). Anche questi saranno nominati "Responsabili del trattamento" e sono obbligati a trattare i Suoi dati con riservatezza e nel rispetto delle norme di sicurezza applicabili e delle disposizioni di legge.

I dati non vengono in regola trasferiti a Paesi terzi fuori dall'Unione Europea. Per l'esecuzione di determinati servizi i Suoi dati possono essere eventualmente trasmessi in un paese terzo per il quale sussiste una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o vi siano le garanzie appropriate o opportune. In qualsiasi momento è possibile richiedere un elenco dettagliato dei soggetti terzi ai quali possono essere trasferiti i Suoi dati personali. Tale richiesta va indirizzata al Titolare del trattamento.

(Diritti dell'Interessato)

La normativa sulla privacy riconosce al cliente alcuni diritti in merito al trattamento dei suoi dati personali.

- Diritto di accesso: su richiesta, Le dovranno essere comunicate la natura, l'origine e la logica, nonché le finalità del trattamento.
- Diritto alla rettifica: ove i dati non siano corretti, Lei ha il diritto di chiedere che siano rettificati o completati.
- Diritto alla cancellazione: Lei può fare richiesta di cancellazione dei Suoi dati personali e il Titolare del trattamento è tenuto a soddisfarla, fatti salvi gli obblighi di legge e contrattuali.
- Diritto di limitazione del trattamento in caso di trattamento illecito: In determinati casi può pretendere la limitazione temporanea del trattamento dei dati.
- Diritto alla portabilità dei dati: Su richiesta i Suoi dati Le devono essere messi a disposizione in maniera intellegibile o trasferiti a terzi.
- Diritto di opposizione al trattamento: il consenso al trattamento può essere revocato in qualsiasi momento.

Per esercitare i suddetti diritti può rivolgersi direttamente alla Cooperativa. Eventuali richieste vanno indirizzate per iscritto al Titolare del trattamento, come descritto più dettagliatamente di seguito.

Facciamo presente che l'Interessato può in qualsiasi momento proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Montecitorio 121, 00186 Roma, e-mail: garante@gpdp.it.

(Titolare del trattamento)

Titolare del trattamento è il **Consortio Provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche**, con sede a I-39100 Bolzano (BZ), Via Macello 30/C, telefono +39 0471 256 028, email: info@condifesaabz.com

Cordiali saluti.

Consortio Provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche
(timbro e firma)



Consenso al trattamento e al trasferimento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

Con riferimento all'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, confermo la ricezione di una copia della stessa e

☐ presto il mio **consenso al trattamento dei dati personali riguardanti me o i miei familiari** e acconsento al loro trasferimento alle società, alle autorità e agli enti di cui all'informativa, fermo restando che i dati potranno essere trattati solo per finalità strettamente connesse al rapporto societario e agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria e dai contratti.

Per espressa accettazione e consenso

_____, il _____

Codice socio: _____

Socio: Nome, cognome e codice fiscale _____

(Firma del socio) _____

Allegato 5

Elenco terzi periti e coordinatore periti

Nominativi dei periti coordinatori di cui al punto 12) della Polizza Collettiva:

Nominativi dei periti di cui all'art. 21, della Polizza Collettiva, da utilizzare quali terzi periti solo in caso in cui i due periti incaricati non trovino l'accordo sulla nomina del terzo:

Dott. Meglioli Aroldo	Via Gambarelli, 5	42019 Scandiano (RE)	355 6892884
Dott. Righi Ivan	Via Argine Mola, 13 - Fraz. Godezza	42018 Poviglio (RE)	0522 969774
Dott. Valli Ronaldo	Via Barche, 6	42100 Reggio Emilia	0522 982517
p.a. Del Zotto Paolo	Via Merlana, 7	33050 S. Maria la Longa (UD)	348 3190537
p.a. Romagnoli Claudio	Via Mezzolevanti, 1	40014 Crevalcore (BO)	335 6802736



Sezione Assicurazione Sperimentale Climate & Biological Index based Prati Pascolo

Allegato 1

Definizioni - Norme generali e speciali che regolano l'assicurazione index based.

In conformità a quanto stabilito al punto e) al paragrafo 2.5.1 sezione I punto e) del PGRA 2026.

Definizioni

Ove non diversamente specificato, i termini di seguito elencati e utilizzati con lettere maiuscole, al singolare o al plurale, hanno il significato per ciascuno di essi qui sottoindicato.

Andamento climatico avverso	Indica un andamento climatico, indentificato sulla base dell'alterazione di parametri ricopresi nell'indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosità e/o la temperatura cumulata nel perierdo di coltivazione o in parte di esso che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla produzione assicurata misurabili, con l'indice biologici di produzione.
Anterischio	Il danno provocato alla Produzione assicurata dall'Andamento climatico avverso in garanzia prima della decorrenza del rischio.
Appezamento	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici propri, riportata nel PGRI (fascicolo aziendale/LAFIS) ed indicata nel certificato di assicurazione, destinata a Prato o Prato Pascolo.
Assicurato	Il soggetto – imprenditore agricolo – il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Azienda agricola	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, allevamenti in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica, agrituristica ed attività connesse ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni.
Certificato di assicurazione	L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene, tra l'altro: • la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; • l'attestazione della qualità di Socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente; • l'indicazione della Produzione assicurata complessiva, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Soglia, della Franchigia, la presenza di polizze integrative; • l'indicazione degli Appezzamenti, ove ubicata la Produzione assicurata; • tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dal PGRA 2026, nonché da tutte le normative correnti relative alla sottoscrizione dei contratti assicurativi nonché all'assicurazione agevolata e dalla presente Polizza collettiva.
Contraente	Il Consorzio Provinciale per la Difesa delle Colture Agrarie dalle Avversità Atmosferiche Alto Adige/Sudtirolo - Condifesa BOLZANO, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.
Convalida	Conferma, apposta sul certificato dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.
Danno	La perdita della Produzione assicurata causata dall'andamento climatico avverso e identificato tramite uno scostamento positivo o negativo, dall'indice di produzione.
Fascia altimetrica	Area prativa alpina intercorrente tra due livelli altimetrici espressi in Metri sul Livello del Mare (m s.l.m.) ove le condizioni produttive, sono costanti.
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, tale somma non può essere superiore al costo totale di sostituzione delle perdite causate dal sinistro assicurato.
Indici Biologici	È il parametro biofisico relativo all'area fogliare derivato dai dati del sensore MSI (Multi Spectral Instrument) collocato a bordo dei satelliti della costellazione Copernicus Sentinel-2 ed elaborato dall'Oracolo. Tale parametro ha, nel caso di prati e pascoli, una stretta correlazione con la biomassa superficiale, dunque consente di descrivere la sua variabilità nel tempo.
Indici meteorologici	È il parametro che consente di identificare l'Andamento climatico avverso misurando il livello giornaliero di stres idrico, espresso come rapporto tra precipitazioni cumulate e l'evapotraspirazione potenziale cumulata nel mese precedente.
Indici di produzione	Indice complessivo espressione del modello matematico che calcola lo scostamento positivo o negativo della produzione assicurata.

Intermediario	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
Manifestazione di interesse	La Manifestazione di interesse rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di sostegno, necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa sulle assicurazioni agevolate, presentabile dal C.A.A. in assenza di PGIR.
Modello matematico	È il modello basato sugli indici meteorologici e indici biologici che calcola l'indice di produzione. Tale indice è elaborato dall'Oracolo.
Notifica	La comunicazione alla Società ed al Contraente dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica. La data di notifica deve essere successiva alla data di rilascio del PGIR e riferita ad un PGIR.
Oracolo	EURAC Research di Bolzano, Centro di Sperimentazione di Laimburg (BZ), Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (TN), Centri di ricerca, sperimentazione, divulgazione, consulenza, assistenza tecnica agricola, alimentare e ambientale. Svolgono un ruolo importante, istituzionale, ad elevato valore tecnico/scientifico a beneficio di tutte le realtà produttive trentine e sudtirolesi. Per la loro funzione e posizione istituzionale sono dalle parti ritenute enti di riferimento per terziarietà, elevata probante competenza e affidabilità per tutte le implicazioni contrattuali contenute nella presente Polizza collettiva.
PGIR	Il Piano Individuale di Gestione del Rischio dell'assicurato, elaborato nell'ambito del SGR (Sistema di Gestione del Rischio) sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per gli emettendi certificati di Assicurazione.
Partita	La Produzione assicurata, di ciascun Appezzamento. Per i Prati e Prati/pascolo, si intendono l'intera produzione aziendale di fieno nell'anno (più sfalci e/o quantità di fieno a disposizione del bestiame pascolante).
PGRA	Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso annualmente con Decreto del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste in base alle vigenti leggi in materia.
Polizza collettiva	Il documento negoziale nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali valide per gli stipulanti certificati di assicurazione.
Prato	Appezzamento che produce fieno polifita, in più sfalci nel corso dell'anno.
Prato pascolo	Appezzamento che produce essenze erbacee permanenti, di cui la/e prima/e produzione/i dell'anno vengono sfalciate come foraggio da essiccare (fieno) e il rimanente costituisce l'alimentazione diretta brucata allo stato fresco delle bovine al pascolo.
Premio	La somma complessiva dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo per le obbligazioni assunte dalla stessa, a seguito dell'emissione dei Certificati di Assicurazione.
Prodotto	Il foraggio affienato (al 10% di UR) ottenuto nei Prati o Prati Pascolo come definito nel PGRA.
Produzione assicurata	Il prodotto matematico della Resa d'area climatica per ettaro di Prodotto moltiplicata per la superficie dell'Appezzamento coltivato per Valore convenzionale del fieno all'ettaro.
Rese d'area climatica	Resa media di Prodotto dei Prati per Area climatica omogenea/Fascia altimetrica stimata sulla base di risultati di studi scientifici (Kasal et al. 2004, Peratoner et al. 2010, Scotton et al. 2012, Peratoner et al. 2015) condotti da Enti scientifici di ricerca e sperimentazione del territorio con le medesime modalità, con le quali è stata determinata la Produzione assicurata (*).
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso, per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Per fatto dannoso si intende l'Andamento climatico avverso, accertato, sulla base dell'Indice meteorologico, dall'Oracolo.
Valore convenzionale del fieno ad ettaro	Valore stabilito tra il contraente e la società in relazione alle rese d'area climatiche e ai correnti valori di mercato del prodotto.
Società	L'Impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.
Scoperto	Percentuale del danno liquidabile a termini di Polizza collettiva che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Soglia	È la perdita di Produzione assicurata, causata dal Sinistro, superiore al 20%, superata la quale matura il diritto per poter accedere all'Indennizzo. Tale percentuale di perdita è indicata nel PGRA vigente.

(*) Bibliografia:

• Kasal, A.; Zelli, E.; Cassar, A.; Mair, V.; Dallagiocoma, E. (2004): Futterertrag auf Naturwiesen in Südtirol. In: Laimburg Journal 1 (1), 86–94. • Peratoner, G.; Kasal, A.; Plitzner, C. (2010): Stima del bilancio foraggero per l'Alto Adige. In: S. Bovolenta (Hg.): Zootecnica e montagna: Quali strategie per il futuro? Trento: Nuove Arti Grafiche (Quaderni SoZooAlp, 6), pp. 111–122. • Scotton, M.; Pecile, A.; Franchi, R. (2012): I tipi di prato permanente in Trentino. Tipologia agroecologica della praticoltura con finalità zootecniche, paesaggistiche e ambientali. San Michele all'Adige: Fondazione Edmund Mach. • Peratoner G., Figl U., Florian C., Senoner J.L., De Ros G., Zenleser N., Steger P., Großrubatscher R. and Tschurtschenthaler G. (2015) Studio dei costi di produzione del foraggio nella Provincia di Bolzano. Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg, Pfatten

Norme generali che regolano l'assicurazione

Art. 1

Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art.li 1892 e 1893 Cod. Civ..

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2

Delimitazioni e specificazioni della garanzia - Obblighi dell'Assicurato

La presente assicurazione è stipulata ai sensi del paragrafo 2.5.1 sezione I punto e), nonché dell'Allegato 3 Polizze Index based del PGRA 2026.

In relazione a predetto Decreto:

- l'entità dei Danni, sono determinate in relazione ed applicazione alle disposizioni in esso stabilite;
- il metodo di calcolo del Danno previsto consente di determinare le perdite effettive delle Produzioni assicurate;
- il Contraente, anche in rappresentanza degli Assicurati e la Società concordano sulla conformità del metodo di calcolo del Danno;
- le Produzioni assicurate, con riferimento all'Area Climatica omogenea, sono determinate in relazione ed applicazione delle disposizioni previste nel citato Decreto.

Al fine del controllo e della corretta applicazione della condizione della Soglia di accesso all'Indennizzo prevista dalla normativa, l'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale per Prodotto e Comune calcolata come da definizione di Produzione assicurata. Le produzioni dello stesso Prodotto insistenti nel medesimo Comune devono preferibilmente essere assicurate con la stessa Società o in alternativa in coassicurazione palese indicata nella Polizza Collettiva da parte della Compagnia Delegataria.

Art. 3

Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia

Il Premio, comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di assicurazione.

La garanzia per ogni singolo Certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.

La data di Notifica dovrà essere quella indicata nel Certificato di assicurazione. La Notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente con le modalità previste al punto 6) della Polizza Collettiva.

Il Certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 8 giorni dalla Notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Contraente e per la convalida, in mancanza del quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio. La garanzia cessa alla maturazione del Prodotto od anche prima se il Prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12.00 del 31 Agosto, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Art. 4

Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5

Comunicazioni fra le Parti - Rinvio alle norme di legge

Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 6

Oggetto della garanzia

La Società, si obbliga ad indennizzare la mancata o la diminuita Produzione assicurata, ottenibile nelle Partite assicurate, causata dall'Andamento climatico avverso. La mancata o diminuita Produzione assicurata è misurata utilizzando la relazione tra l'Indice di produzione e percentuale di Danno correlato (PGRA 2026 - Allegato 3). La garanzia riguarda il Prodotto relativo al ciclo produttivo annuale ed esclusivamente il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto che non siano stati colpiti da danni precedenti sia di carattere atmosferico che patologico.

L'Andamento climatico avverso è accertato, verificati i parametri meteorologici nonché l'esistenza del nesso di causalità tra l'Andamento climatico avverso e il Danno, nonché che il Danno abbia superato la Soglia del 20% della Produzione assicurata.

Art. 7

Esclusioni

Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatesi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- c) innalzamento della falda non dovuto all'Andamento climatico avverso in garanzia;
- d) incendio;
- e) danni provocati da qualsiasi altra avversità non coperta dalla garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'Andamento climatico avverso assicurato;
- f) danni conseguenti errate pratiche agronomiche o colturali;
- g) danni conseguenti a fitopatie;
- h) danni verificatesi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;

- i) coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- j) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.

Art. 8

Soglia

La presente Assicurazione prevede che il diritto all'Indennizzo si attivi esclusivamente quando la perdita della Produzione assicurata, del Prodotto assicurato, relativo ad un medesimo comune, causata dall'Andamento climatico avverso, risulta essere superiore al 20% in conformità a quanto previsto dal PGRA 2026.

Art. 9

Franchigia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 8 - Soglia - delle Norme Generali che regolano l'Assicurazione, nel caso in cui la perdita del Valore della Produzione Complessiva Assicurata superi il limite in esso previsto, sarà applicata per Partita/sottopartita la Franchigia come segue:

Danno %	21	22	23	24	dal 25 al 100
Franchigia %	15	14	13	12	10

Art. 10

Ispezione dei Prodotti assicurati - Valutazione risarcibilità danni particolari

La Società ha sempre il diritto di ispezionare i Prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. **L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché il PGIR, il Fascicolo Aziendale e le mappe catastali relative alle partite assicurate.**

Art. 11

Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono formare oggetto di assicurazione i Prodotti che siano già stati colpiti da Andamento climatico avverso.

Qualora l'Andamento climatico avverso si verifichi tra la data di Notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma sarà accertato il Danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il Premio. Detto Danno sarà escluso dall'Indennizzo nell'eventualità di un successivo Sinistro.

Art. 12

Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio

Quando la produzione assicurata per Partita subisca una diminuzione di almeno un quinto del Prodotto per qualsiasi avversità diversa dall'Andamento climatico avverso garantito, l'Assicurato, sempre che la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data di invio per raccomandata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione spetta altresì nel caso in cui il Prodotto sia stato colpito dall'Andamento climatico avverso. Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata o PEC entro 15 giorni dalla domanda.

Art. 13

Sinistro e rilevazione dell'evento dannoso

L'Andamento climatico viene accertato attraverso l'Indice meteorologico dall'Oracolo e comunicato al Contraente e alla Società, per Certificato di assicurazione e per singola Partita.

L'entità della perdita viene stabilita attraverso gli Indici di produzione, come regolato nel successivo art. 14 - Norme per la quantificazione del danno - e come meglio definito nelle Condizioni Speciali di Polizza.

Art. 14

Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del Danno deve essere eseguita in comune accordo fra Contraente e Società che presta la garanzia, per singolo Certificato assicurato interessato da Sinistro da Andamento climatico avverso, rilevato nell'anno dall'Oracolo in base al valore della Produzione assicurata, con le seguenti norme:

- Il valore della Produzione assicurata risarcibile si ottiene detraendo dal valore della Produzione assicurata fissato nel Certificato di assicurazione, la percentuale di quantità persa per i danni provocati dagli eveneti non assicurati;
- al valore della Produzione assicurata risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito dell'Andamento climatico avverso, individuate, sul Prodotto prossimo alla raccolta, attraverso l'individuazione delle stesse in relazione all'Indice di produzione di cui all'art. 19 - Determinazione dei danni - Indice di produzione - delle Condizioni Speciali;
 - dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Andamento climatico avverso come detto all'art. 11 - Danno verificatosi prima della decorrenza e quelle previste al seguente art. 9 - Franchigia.

Art. 15

Eventuale nomina periti e loro mandato

In relazione a quanto stabilito al punto a) del art.14 - Norme per la quantificazione del danno - e nel caso si configurassero situazioni particolarmente anomale rispetto all'ordinarietà presa a riferimento per la fissazione degli indici e del Modello matematico, la Società e il Contraente possono nominare dei periti, per verificare e/o stabilire attraverso l'attività di perizia, la corretta attribuzione e correlazione tra la percentuale di danno e coefficienti di cui al successivo art. 19 - Determinazione dei danni - Indice di produzione -: tale attività di perizia dovrà svolgersi in epoca prossima al raccolto (in più fasi sfalci) del prodotto assicurato (anche parziale).

I periti dovranno risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario ed essere autorizzati all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo in merito a quanto sopra definito e/o al calcolo degli indennizzi di cui ai successivi artt. 14 - Norme per la quantificazione del danno e 16 - Calcolo e pagamento dell'indennizzo -. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se i periti non concordano sulla nomina del terzo perito, la stessa, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 16

Calcolo e pagamento dell'Indennizzo

Per ogni sinistro verrà emessa un'elaborazione degli indennizzi per singola partita, di ogni certificato Interessato da Sinistro. Tale elaborazione sarà eseguita in ottemperanza alle norme previste all'art. 14. Norme per la quantificazione del danno.

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato od al Contraente nei termini ed alle condizioni convenute con la presente Polizza Collettiva.

A fine anno, anche ai fini del rispetto a quanto è previsto all'art. 8 - Soglia - verrà prodotto un elaborato finale, per il calcolo definitivo dell'Indennizzo per ogni Certificato di assicurazione interessato da Sinistro.

Entrambi gli elaborati dovranno essere concordati e sottoscritti tra i periti della Società e del Contraente.

Gli elaborati degli indennizzi sottoscritti sono vincolanti per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'art. 4 - Rettifiche -.

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato od al Contraente nei termini ed alle condizioni convenute con la presente Polizza Collettiva.



Art. 17

Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo.

Art. 18

Assicurazione presso diversi assicuratori

Non è consentita la stipula di più polizze o di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni PGIR, ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di Sinistro, la Soglia deve essere calcolata per l'intero Prodotto/comune. Resta ferma invece la possibilità per la Società che ha assunto il rischio di ripartirlo utilizzando lo strumento della coassicurazione.

Condizioni speciali

Prati pascolo

Art. 19

Valore del Risultato della produzione assicurata

Fermo restando quanto riportato negli artt. 2 - Delimitazioni della garanzia e 6 - Oggetto della garanzia, e nella Definizione Produzione assicurata e il Valore della Produzione assicurata, in quintali per ettaro, non potrà superare le Rese d'Area Climatica medie ordinarie di foraggio affienato come sotto riportate:

Rese d'area climatica di foraggio affienato q.li ss / ha / anno (ss al 10%UR)

	Fasce altimetriche m s.l.m. (area climatica)			
	Fondo Valle (< 900)	Bassa Montagna (901- 1100)	Media montagna (1101 -1300)	Montagna (> 1301)
	Parato Polifita L99			
Q.li/ha ss	90 q.li	80 q.li	60 q.li	50 q.li
Per un valore convenzionale di €	1.100 €	1.000 €	800 €	600 €

Il valore assicurato è il prodotto della superficie in ettari riportata nel PGIR, relativo al Certificato di assicurazione sottoscritto Prati

Pascolo, moltiplicata il valore convenzionale in €, come tabella da sopra indicata (o inferiore se così ottenibile nell'anno). La superfi-

cie in ettari, l'effettiva presenza della coltura assicurata sono attestati e confermati nel PGIR di cui al Fascicolo Aziendale.

Art. 20

Determinazione dei danni - Indice di produzione

In relazione a quanto previsto all'Art. 6 - Oggetto delle garanzia - il danno è stabilito dall'Oracolo in base allo scostamento dell'indice di produzione rispetto ai cinque anni precedenti.

Il danno percentuale viene assunto uguale all'anomalia (ΔIP) dell'indice di produzione (IP) rispetto alla media olimpica dei suoi valori nei cinque anni precedenti. IP e ΔIP sono calcolati come segue:

$$IP_n = \sum_{i=IS}^{i=FS} (LAI_i \times SI_i)$$
$$\Delta IP_n = \frac{IP_n}{Media\ Olimpica\ (IP_{n-1}; \dots; IP_{n-5})} \times 100$$

Dove i è il giorno nel quale vengono stimati gli indici biologico e meteorologico, IS e FS rappresentano l'inizio e la fine della stagione vegetativa, LAI è l'area fogliare, SI è l'indice meteorologico di stress idrico, e n è l'anno di interesse. IP e ΔIP vengono calcolati per ciascun appezzamento.

Nel caso di variazioni significative nell'uso del suolo durante il periodo di riferimento per la determinazione dei danni, di superficie dell'Appezzamento troppo ridotta per essere rilevata tramite i dati satellitari Sentinel-2, di presenza di tare, o non reperibilità dei dati storici relativi a detta unità assicurativa, i dati oggetto della formula sopra descritta, saranno riferiti alla media aziendale degli altri Appezzamenti correttamente rilevabili o in mancanza di questi, alla media degli Appezzamenti assicurati con la presente Polizza collettiva, ubicati nel medesimo comune.

Altitudine m slm	Inizio stagione vegetativa (IS)	Fine stagione vegetativa (FS)
< 500	20-mar	31/8
500 - 699	25-mar	31/8
700 - 899	01-apr	31/8
900 - 1099	10-apr	31/8
1100 - 1299	15-apr	31/8
1300 - 1500	01-mag	31/8

Allegato 2

PROCURA

Tra le parti si prende atto che per gli effetti e le specifiche norme che regolano l'assicurazione Index based, gli assicurati hanno rilasciato al Contraente Condifesa Bolzano ampia procura a rappresentare i

loro interessi in caso di sinistro che abbia interessato le loro produzioni assicurate il cui testo è riportato qui di seguito.

Procura al condifesa

Premesso che

- Il sottoscritto socio del Condifesa di _____ ha sottoscritto il certificato relativo alla Polizza Collettiva per quanto riguarda il Settore/ Sezione Assicurazione Sperimentale Index based Prati Pascolo;
- La normativa comunitaria e nazionale prevede che i danni, determinati attraverso l'utilizzo di indici meteorologici, e che l'indennizzo, conseguentemente è stabilito dall'Oracolo (come da definizione riportata nella Polizza Colettiva in argomento);
- Il Consorzio di Difesa della provincia di _____ di cui l'assicurato è socio e ha, conformemente alle deliberazioni assembleari e atti conseguenti, accettato, la funzione dello stesso a contrarre a suo favore la Polizza Colettiva in argomento;

conferisce, per la corretta gestione del contratto assicurativo in argomento, al Condifesa

Procura

a rappresentare e tutelare i propri interessi, derivanti dalla sottoscrizione del Certificato di assicurazione in applicazione a detta Polizza Collettiva, in caso di sinistro.

Resta inteso che l'eventuale indennizzo, derivante dagli effetti contrattuali, sarà di esclusiva e completa competenza del socio assicurato.

il _____ il socio assicurato _____

Allegato 3

Dichiarazione della società verso il contraente condifesa di bolzano

Con riferimento al punto 1 'MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI' della presente Polizza Collettiva, la Società dichiara che:

1. per ogni certificato di assicurazione emesso in adesione alla presente Polizza collettiva è stato sottoscritto da parte dell'Assicurato la dichiarazione di adeguatezza del prodotto alla copertura proposta;
2. lo schema di Polizza è conforme a quanto a tal proposito previsto dal codice delle assicurazioni e ai regolamenti IVASS vigenti;
3. l'Ufficio Reclami è il seguente _____

il _____ la società _____

Allegato 4

Tariffe 2026

ISTAT Code	Comune	Provincia	Stazione di Riferimento	Tariffa
Proposta tariffa prato pascolo				
21001	ALDINO	BZ	DEUTSCHNOFEN - 85120MS	5,00 %
21002	ANDRIANO	BZ	BOZEN - 83200MS	7,50 %
21003	ANTERIVO	BZ	DEUTSCHNOFEN - 85120MS	5,00 %
21004	APPAINO SULLA STRADA DEL VINO	BZ	BOZEN - 83200MS	7,50 %
21005	AVELENGO	BZ	JENESIEN - 82910MS	8,00 %
21007	BARBIANO	BZ	KOLLMANN-BARBIAN - 74900MS	5,00 %
21008	BOLZANO	BZ	BOZEN - 83200MS	7,50 %
22252	BORGIO D'ANAUNIA	TN	FONDO (TN)	6,00 %
21009	BRAIES	BZ	ST VEIT IN PRAGS - 42700MS	4,00 %
21010	BRENNERO	BZ	STERZING FLUGHAFEN - 37100MS	4,00 %
21011	BRESSANONE	BZ	VAHRN - 39100MS	6,50 %
21012	BRONZOLO	BZ	BRANZOLL - 58700MS	7,50 %
21013	BRUNICO	BZ	BRUNECK - 59700MS	4,50 %
21015	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO	BZ	LAIMBURG - 86600MS	6,00 %
21016	CAMPO DI TRENIS	BZ	STERZING FLUGHAFEN - 37100MS	4,00 %
21017	CAMPO TURES	BZ	MÜHLEN IN TAUFERS - 56900MS	6,00 %
21018	CASTELBELLO-CIARDES	BZ	SCHLANDERS - 09700MS	7,50 %
21019	CASTELROTTO	BZ	VÖLS - 75600MS	5,00 %
21021	CHIENES	BZ	OBERVINTL - 65350MS	7,50 %
21022	CHIUSSA	BZ	KOLLMANN-BARBIAN - 74900MS	5,00 %
22062	CLES	TN	CUNVEO (TN)	6,00 %
21023	CORNEDO ALL'ISARCO	BZ	BOZEN - 83200MS	7,50 %
21024	CORTACCIA	BZ	SALURN - 88820MS	6,00 %
21025	CORTINA SULLA STRADA DEL VINO	BZ	SALURN - 88820MS	6,00 %
21026	CORVARA IN BADIA	BZ	WOLKENSTEIN - 73500MS	5,00 %
21027	CURON VENOSTA	BZ	ST VALENTIN A.D.H. - 02200MS	7,50 %
21028	DOBBIACO	BZ	TOBLACH - 41000MS	4,00 %
21029	EGNA	BZ	AUER - 86900MS	6,00 %
21030	FALZES	BZ	TERENTEN - 65600MS	5,00 %
21031	FIE' ALLO SCILIAR	BZ	VÖLS - 75600MS	5,00 %
21032	FORTEZZA	BZ	VAHRN - 39100MS	6,50 %
21033	FUNES	BZ	VAHRN - 39100MS	6,50 %
21034	GAIS	BZ	BRUNECK - 59700MS	4,50 %
21036	GLORENZA	BZ	MARIENBERG - 02500MS	5,00 %
21117	LA VALLE	BZ	ST MARTIN IN THURN - 62600MS	4,00 %
21037	LACES	BZ	SCHLANDERS - 09700MS	7,50 %
21038	LAGUNDO	BZ	MERAN - 23200MS	7,50 %
21039	LAION	BZ	KOLLMANN-BARBIAN - 74900MS	5,00 %
21040	LAIVES	BZ	BRANZOLL - 58700MS	7,50 %
21042	LASA	BZ	SCHLANDERS - 09700MS	7,50 %
21043	LAUREGNO	BZ	ST WALBURG - 25900MS	8,00 %
21044	LUSON	BZ	VAHRN - 39100MS	6,50 %
21045	MAGRE' s.s.d.v.	BZ	SALURN - 88820MS	6,00 %
21046	MALLES VENOSTA	BZ	MARIENBERG - 02500MS	5,00 %
21047	MAREBBE	BZ	ST MARTIN IN THURN - 62600MS	4,00 %
21049	MARTELLO	BZ	WEISSBRUNN - 24400MS	4,00 %
21050	MELTINA	BZ	JENESIEN - 82910MS	8,00 %
21052	MONGUELFO-TESIDO	BZ	WELSBERG - 43200MS	4,50 %
21053	MONTAGNA	BZ	AUER - 86900MS	6,00 %
21054	MOSO IN PASSIRIA	BZ	PFELDERS/PLAN - 20500MS	4,00 %
21055	NALLES	BZ	BOZEN - 83200MS	7,50 %

21056	NATURNO	BZ	MERAN - 23200MS	7,50 %
21057	NATZ SCABES	BZ	VAHRN - 39100MS	6,50 %
21058	NOVA LEVANTE	BZ	WELSCHNOFEN - 78305MS	5,00 %
21059	NOVA PONENTE	BZ	DEUTSCHNOFEN - 85120MS	5,00 %
22253	NOVELLA	TN	FONDO (TN)	6,00 %
21060	ORA	BZ	AUER - 86900MS	6,00 %
21061	ORTISEI	BZ	WOLKENSTEIN - 73500MS	5,00 %
21062	PARCINES	BZ	MERAN - 23200MS	7,50 %
21063	PERCA	BZ	BRUNECK - 59700MS	4,50 %
21064	PLAUS	BZ	MERAN - 23200MS	7,50 %
21065	PONTE GARDENA	BZ	KOLLMANN-BARBIAN - 74900MS	5,00 %
21066	POSTAL	BZ	MERAN - 23200MS	7,50 %
21067	PRATO ALLO STELVIO	BZ	MARIENBERG - 02500MS	5,00 %
21068	PREDOI	BZ	PRETTAU - 50500MS	4,00 %
21069	PROVES	BZ	ST WALBURG - 25900MS	8,00 %
21070	RACINES	BZ	RIDNAUN - 34500MS	4,50 %
21071	RASUN-ANTERSELVA	BZ	ANTHOLZ-OBERTAL - 47400MS	4,00 %
21072	RENON	BZ	JENESIEN - 82910MS	8,00 %
21074	RIO DI PUSTERIA	BZ	VALS - 68600MS	5,00 %
21075	RODONGO	BZ	VAHRN - 39100MS	6,50 %
22163	RUMO	TN	LIVO (TN)	6,00 %
21076	SALORNO	BZ	SALURN - 88820MS	6,00 %
21077	SAN CANDIDO	BZ	TOBLACH - 41000MS	4,00 %
21079	SAN GENESIO ATESINO	BZ	JENESIEN - 82910MS	8,00 %
21080	SAN LEONARDO IN PASSIRIA	BZ	ST MARTIN IN PASSEIER - 22210MS	5,00 %
21081	SAN LORENZO DI SEBATO	BZ	BRUNECK - 59700MS	4,50 %
21082	SAN MARTINO IN BADIA	BZ	ST MARTIN IN THURN - 62600MS	4,00 %
21083	SAN MARTINO IN PASSIRIA	BZ	ST MARTIN IN PASSEIER - 22210MS	5,00 %
21084	SAN PANCRAZIO	BZ	ST WALBURG - 25900MS	8,00 %
21085	SANTA CRISTINA VAL GARDENA	BZ	WOLKENSTEIN - 73500MS	5,00 %
21086	SARENTINO	BZ	SARNTHEIN - 080300MS PENS - 82200MS	6,00 %
22170	SARNONICO	TN	FONDO (TN)	6,00 %
21087	SCENA	BZ	MERAN - 23200MS	7,50 %
21088	SELVA DEI MOLINI	BZ	MUEHLWALD - 56500MS	5,00 %
21089	SELVA DI VAL GARDENA	BZ	WOLKENSTEIN - 73500MS	5,00 %
21091	SENALES	BZ	VERNAGT - 15800MS	5,00 %
21118	SENALE-SAN FELICE	BZ	ST WALBURG - 25900MS	8,00 %
21092	SESTO	BZ	TOBLACH - 41000MS	4,00 %
21093	SILANDRO	BZ	SCHLANDERS - 09700MS	7,50 %
21094	SLUDERNO	BZ	MARIENBERG - 02500MS	5,00 %
21095	STELVIO	BZ	TAUFERS IM MÜNSTERTAL - 03100MS	5,00 %
21096	TERENTO	BZ	TERENTEN - 65600MS	5,00 %
21097	TERLANO	BZ	BOZEN - 83200MS	7,50 %
21098	TERMENO SULLA STRADA DEL VINO	BZ	AUER - 86900MS	6,00 %
21099	TESIMO	BZ	MERAN - 23200MS	7,50 %
21101	TIROLO	BZ	MERAN - 23200MS	7,50 %
21102	TRODENA	BZ	DEUTSCHNOFEN - 85120MS	5,00 %
21103	TUBRE	BZ	TAUFERS IM MÜNSTERTAL - 03100MS	5,00 %
21104	ULTIMO	BZ	ST WALBURG - 25900MS	8,00 %
21105	VADENA	BZ	BRANZOLL - 58700MS	7,50 %
21107	VAL DI VIZZE	BZ	STERZING FLUGHAFEN - 37100MS	4,00 %
21106	VALDAORA	BZ	WELSBERG - 43200MS	4,50 %
21108	VALLE AURINA	BZ	PRETTAU - 50500MS	4,00 %
21109	VALLE DI CASIES	BZ	ST MAGDALENA IN GSIES - 44500MS	4,00 %
21110	VANDOIES	BZ	OBERVINTL - 65350MS	7,50 %
21111	VARNA	BZ	VAHRN - 39100MS	6,50 %
21116	VELTURNO	BZ	VAHRN - 39100MS	6,50 %
21112	VERANO	BZ	JENESIEN - 82910MS	8,00 %
21113	VILLABASSA	BZ	TOBLACH - 41000MS	4,00 %
21114	VILLANDRO	BZ	KOLLMANN-BARBIAN - 74900MS	5,00 %
21115	VIPITENO	BZ	STERZING FLUGHAFEN - 37100MS	4,00 %

Sezione Strutture aziendali e Impianti di produzioni arboree ed arbustive

Allegato 1

Definizioni - Norme generali che regolano l'assicurazione- condizioni speciali delle strutture aziendali e degli impianti produttivi

Definizioni

ove non diversamente specificato, i termini di seguito elencati e utilizzati con lettere maiuscole, al singolare o al plurale, hanno il significato per ciascuno di essi qui sotto indicato:

Appezamento	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all'interno dello stesso Comune.
Assicurato	Il soggetto – imprenditore agricolo – il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Azienda agricola	Unità tecnico-economica costituita da poderi o Appezamenti, anche non contigui, fabbricati, allevamenti in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica, agrituristica ed attività connesse ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni.
Certificato di assicurazione	L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene: • la dichiarazione delle Strutture che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; • l'identificazione degli Impianti con tutti gli elementi necessari alla copertura (età, qualità, elementi strutturali ecc.); • l'attestazione della qualità di Socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente; • l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Franchigia, la presenza di polizze integrative; • tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo PGRA 2026.
Contraente	Il Consorzio Provinciale per la Difesa delle Colture Agrarie dalle Avversità Atmosferiche Alto Adige/ Sudtirolo - Condifesa BOLZANO, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'Assicurazione.
Convalida	Conferma, apposta sul Certificato dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.
Franchigia	Le centesime parti del valore in garanzia, iniziale oppure ridotto o residuo, escluse dall'Indennizzo.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro, tale somma non può essere superiore al costo totale di sostituzione delle perdite causate dal sinistro assicurato.
Intermediario	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
Impianto produttivo	Il frutteto o il vigneto specializzato (sesti di impianto definiti), relativo ad un Appezamento, costituito da piante arboree, atte alla produzione di frutta/uva da vino. Fanno parte del frutteto/vigneto, tutti gli impianti ad esso connessi: di sostegno (palificazioni, ancoraggi, tiranti/fili), di irrigazione (tubazioni, irrigatori – per asperzione, micropropagazione, sub irrigazione interrata e loro sostegni). Sono esclusi gli impianti di protezione come le reti antigrandine (e loro sistemi di sostegno e ancoraggio), teli in plastica destinati alla forzatura delle fasi di maturazione dei prodotti.
Limite di indennizzo	La percentuale della somma assicurata interessata dal Sinistro, che indica l'importo massimo indennizzabile.
Manifestazione di interesse	La Manifestazione di interesse rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di sostegno, necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa sulle assicurazioni agevolate, presentabile dal C.A.A. in assenza di PGRI.
Notifica	La comunicazione alla Società ed al Contraente dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica.

Oracolo	Il servizio Agro meteo del Beratungsring (attraverso la collaborazione del Condifasa di Bolzano per le informazioni necessarie) e la società Radarmeteo S.r.l. forniscono le informazioni necessarie per il riconoscimento dell'accadimento dell'Avversità atmosferica in garanzia in relazione alle norme previste nella presente Polizza collettiva. Tali società per il livello di professionalità e competenza maturate nel passato nel settore delle assicurazioni agevolate, sono, dalle parti contraenti la presente Assicurazione, ritenute enti di riferimento per terziarietà, e affidabilità tecnica per tutte le implicazioni contrattuali contenute nella presente Polizza collettiva. Per le sole Avversità Atmosferiche Gelo, Brina e bagnatura fogliare relativa all'Eccesso di pioggia, si farà riferimento al servizio Agro meteo del Beratungsring, ove dato disponibile, in tutti gli altri casi a Radarmeteo; per tutte altre avversità (diverse da Gelo e brina e bagnatura fogliare) e casi a Radarmeteo.
Partita	La struttura assicurata o l'impianto produttivo presente in ciascun Appezzamento.
PGRA	Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso annualmente con Decreto del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, in base alle vigenti leggi in materia.
Polizza collettiva	Il documento negoziale nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali valevoli per gli stipulandi Certificati di assicurazione.
Premio	La somma complessiva dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo per le obbligazioni assunte dalla stessa, a seguito dell'emissione dei Certificati di Assicurazione.
Prezzo	Il prezzo come stabilito al comma 9 art. 14 del D.M. 162 del 12/1/2015, calcolato ai sensi dell'art. 5-ter del D.Lgs. 102/04, modificato dal D.Lgs. 82/08.
Rete antigrandine/ antiacqua	Rete antigrandine/antiacqua: la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da: • Sistema di palificazione; • Rete in fibra polietilenica; • Tiranti, ancore e quant'altro utilizzato per la messa in opera dell'impianto; il tutto realizzato a regola d'arte.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'Impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.
Scoperto	Percentuale del danno liquidabile a termini di Polizza Collettiva che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Tunnel	Tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico: la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da: • Sistema di palificazione; • Film in materiale plastico; • Tiranti, ancore e quant'altro utilizzato per la messa in opera dell'impianto; il tutto realizzato a regola d'arte.

Avversità atmosferiche

Definizione avversità: Dati agrometeorologici	In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle Avversità Atmosferiche in garanzia, si farà riferimento ai dati forniti dall'Oracolo, relativi all'area agricola in cui insiste la Partita danneggiata. Gli effetti delle Avversità in garanzia: • devono essere riscontrati sui medesimi Impianti produttivi/Reti antigrandine- anti pioggia/tunnel, su una pluralità di imprese agricole in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe; • devono produrre effetti determinanti sulla stabilità, funzione delle strutture e vitalità delle piante.
Eccesso di neve	Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio di carattere straordinario che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.
Eccesso pioggia	Eccesso di precipitazioni prolungate intendendo per tali: • le piogge che eccedono del 50% le medie del periodo calcolate su un arco temporale di 3 giorni; • le precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno ad 80 mm. di pioggia nelle 72 ore.
Fulmine	Violenta scarica elettrica tra nube e terra o tra nube e nube accompagnata da radiazioni visibili, sonore ed elettromagnetiche.
Grandine	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili.
Gelo	Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
Vento forte	Fenomeno ventoso che raggiunga il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti e delle cose da esso trasportate, sull'impianto produttivo, Tunnel, Reti Antigrandine e Antiacqua.
Tromba d'aria uragano	Si intendono i fenomeni ventosi violenti e vorticosi che raggiungano oltre il 7° grado della scala Beaufort, pari a 50-61 km/h (13,9-17,1 m/s).

Norme generali che regolano l'assicurazione

Art. 1

Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art.li 1892 e 1893 Cod. Civ..
Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2

Obblighi dell'assicurato - Prodotto e valore garantito

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intero superfici per:

- Impianti arborei di produzione: frutteto e/o vigneto;
- Reti antigrandine/antipioggia;
- Impianti antibrina;
- Tunnel;

insistenti nel medesimo Comune e devono preferibilmente essere assicurati/e con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese indicata nella Polizza Collettiva da parte della Compagnia Delegataria.

Art. 3

Pagamento del premio - Decorrenza e scadenza della garanzia

Il Premio, comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta. La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di assicurazione. La garanzia per ogni singolo Certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00 del giorno successivo a quello della Notifica. La data di Notifica dovrà essere quella indicata nel Certificato di assicurazione. La Notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente. Il Certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 8 giorni dalla Notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l'Assicurazione è inefficace fin dall'inizio. La garanzia cessa, decade, alle ore 12.00 del 30 novembre.

Art. 4

Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5

Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 6

Comunicazioni fra le Parti - Rinvio alle norme di legge

Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 7

Oggetto - Decadenza della garanzia

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Reti antigrandine/antipioggia Tunnel e Impianti produttivi assicurati, dalle seguenti Avversità Atmosferiche: Grandine, Vento forte e cose da esso trasportate, Gelo, trombe d'aria, Uragani, Fulmine, Eccesso di pioggia e Eccesso di neve.

Art. 8

Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da Avversità assicurate verificatesi prima della decorrenza della garanzia e quelli causati da:

- difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi;
- alluvioni, inondazioni, terremoti, frane, smottamenti del terreno, ancorché conseguenti alle Avversità Atmosferiche garantite;
- cedimenti strutturali, rotture, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata, esclusiva e diretta delle Avversità Atmosferiche garantite.

Subiti da:

- relativi frutti pendenti;
- reti antigrandine non operanti o momentaneamente rimosse;
- reti antigrandine non adeguatamente ripristinate entro le quarantotto ore successive ad un'avversità garantita dalla presente assicurazione;
- impianti di irrigazione.

Art. 9

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società che ha emesso il Certificato di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificata l'Avversità Atmosferica o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli Appezamenti e Impianti produttivi/Reti anti-grandine e antipioggia/Tunnel colpiti da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno;
 - b) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
 - c) non manomettere/alterare gli Impianti produttivi/Reti anti-grandine e antipioggia/Tunnel danneggiati;
 - d) mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastale relativa agli Impianti produttivi/Reti anti-grandine e antipioggia/Tunnel assicurati, nonché ogni documentazione atta a dimostrare il valore delle cose danneggiate;
- L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), b), c) e d) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Art. 10

Norme diverse

L'Art. 17 Modalità per la rilevazione del danno, Art. 21 - Perizia d'appello, Art. 22 - Norme particolari della perizia d'appello, Art. 23 - Modalità della perizia d'appello, Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo, Art. 25 - Esagerazione dolosa del danno, Art. 26 - Assicurazione presso diversi assicuratori e Art. 27 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza Collettiva, definiti nella Sezione Assicurazione delle Specie Vegetali, Allegato 1 - Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione -, ove compatibili, sono operativi anche per la Sezione Assicurazione degli Impianti e delle Strutture.



Condizioni speciali

Reti antigrandine, antipioggia e tunnel

Art. 11

Valore dei beni assicurati prodotto Reti antigrandine/antipioggia, Tunnel

Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue:

a) prodotto Reti antigrandine:

- 1) nuove o con meno di tre anni di età, in base ad un valore convenzionale pari a 14.000,00 euro antigrandine ad ettaro di superficie coperta;
- 2) di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base ad un valore convenzionale pari a 12.000,00 euro antigrandine, ad ettaro di superficie coperta;
- 3) di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base ad un valore pari a 10.000,00 euro antigrandine, ad ettaro di superficie coperta;
- 4) di età superiore ai dieci anni e fino a vent'anni, in base ad un valore convenzionale pari a 7.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta.

Non sono pertanto in garanzia le Reti Antigrandine di età superiore ai 20 anni.

b) prodotto Reti antipioggia:

- 1) nuove o con meno di tre anni di età, in base ad un valore convenzionale pari a 30.000,00 euro antipioggia ad ettaro di superficie coperta;
- 2) di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base ad un valore convenzionale pari a 25.000,00 euro antipioggia, ad ettaro di superficie coperta;
- 3) di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base ad un valore convenzionale pari a 15.000,00 euro antipioggia, ad ettaro di superficie coperta;
- 4) di età superiore ai dieci anni e fino a vent'anni, in base ad un valore convenzionale pari a 10.000,00 euro antipioggia, ad ettaro di superficie coperta.

Fra le parti rimane convenuto di considerare che il valore della Rete/Telo antipioggia, rappresenta un terzo dei valori totali sopra esposti, mentre i rimanenti due terzi sono attribuiti al valore delle strutture di sostegno.

Non sono pertanto in garanzia le Reti Antipioggia di età superiore ai 20 anni.

c) prodotto Tunnel:

Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue:

- 1) Tunnel nuovi o con meno di un anno di età, 45.000 euro per ettaro di superficie coperta;
- 2) Tunnel di età superiore ad un anno in base ad un valore convenzionale calcolato applicando a quanto previsto al punto 1) un degrado, per ogni anno di età superiore al primo, calcolato nella misura del 40 %, con il massimo dell'80 %.

Art. 12

Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

Il perito deve:

- a. accertare la data la cui avversità si è verificata;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli Appezzamenti, alla superficie coperta dalle Reti antigrandine/antipioggia ed alla eventuale quantità dei prodotti assicurati;
- c. verificare le condizioni dell'Impianto ed il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta realizzazione e ancoraggio della struttura;
- d. effettuare alcune foto del punto critico dell'Impianto da allegare ad una breve relazione descrivente le motivazioni del danno;
- e. procedere alla stima ed alla quantificazione del danno come previsto agli artt. 13 e 14 che seguono.

Valore	Rete di colore bianco	Rete di colore nero
€ 3.000,00	Di età superiore a 6 anni	Di età superiore a 10 anni
€ 2.000,00	Di età superiore a 7 anni	Di età superiore a 11 anni
€ 1.000,00	Di età superiore a 8 anni	Di età superiore a 12 anni
€ 500,00	Di età superiore a 9 anni	Di età superiore a 13 anni
€ zero	Di età superiore a 10 anni	Di età superiore a 14 anni

Art. 13

Sinistro totale

In caso di Sinistro Totale:

- se la Rete antigrandine/antipioggia è nuova o con meno di tre anni di età e i Tunnel sono nuovi o hanno meno di un anno di età, in base al relativo valore come stabilito all'art.11 punto a).1) per le reti antigrandine, art. 11 punto b).1) per le reti antipioggia e art. 11 punto c).1) per i Tunnel;
 - se la Rete antigrandine/antipioggia ha più di tre anni di età e i Tunnel hanno più di un anno di età, in base al relativo valore convenzionale dell'impianto calcolato con i criteri di cui all'art. 11 punto a) successivi ad 1) per le reti antigrandine, art. 11 punto b) successivi ad 1) per le reti antipioggia e art. 11 punto c).2) per i Tunnel;
- e deducendo da detti valori il valore di recupero dei residui.

Per le Reti antigrandine/antipioggia realizzati in fibra polietilenica è previsto, convenzionalmente, un valore massimo della rete per ettaro, escluse le strutture di sostegno, come segue:

Art. 14

Sinistro parziale

In caso di Sinistro Parziale il danno verrà calcolato tenendo conto del costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d'opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l'acquisto dei ricambi e le imposte eventualmente non recuperabili.

In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più in produzione o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l'ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dai periti da esse nominati. L'importo, quantificato come sopra, rapportato al valore delle Reti/Tunnel assicurate, con i limiti e sottolimiti di cui all'art.

11 che precede, determina il danno percentuale di ogni singola partita, sarà indennizzato al netto della Franchigia, degli eventuali Scoperti ed entro i limiti convenzionali di valore stabiliti dall'art. 15 che segue.

Art. 15

Franchigia - Scoperto - Limite di indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata pari al 10 %. In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 80 % del valore assicurato per singola Partita.

Verrà inoltre applicato uno scoperto del 40 % nel caso l'impianto non sia realizzato a regola d'arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti

caratteristiche di messa a dimora:

- palo di testa e laterali diametro minimo 9x9;
- inclinazione del palo di testa di almeno 80 cm e dei pali laterali di almeno 60 cm, rispetto alla verticale;
- profondità dei pali minima 70 cm con sottopalo o equivalente a filo terreno;
- distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;
- ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di cm. 90 ed una distanza dal palo minima di cm. 180 testata e 100 cm. laterali;
- ancoraggi laterali esterni di pali in cemento con profondità non inferiore a 80 cm posti a non meno di cm. 60 dalla proiezione sul terreno del palo medesimo.

Saranno tollerate le misure/parametri sopracitate fino ad un 20 % di quanto indicato.

Lo scoperto del 40 % sarà aumentato di un ulteriore 10 % nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni:

- legatura cordini superiore ed intermedio in maniera indipendente;
- Idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- Tiranti posizionati in maniera perfettamente parallela e perpendicolare alla linea di interfila;
- Ogni palo laterale posizionato non perfettamente sulla retta passante fra il palo precedente ed il successivo deve essere considerato palo di testata con aggiunta di ulteriori tiranti a contrasto delle forze interfilari non compensate dalla struttura;
- Corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.

Nel caso risulterà palesemente che il manufatto sia stato messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione non si farà seguito ad alcun indennizzo, con restituzione del premio pagato e non goduto.



Produzioni arboree ed arbustive, “frutteti e vigneti”

Art. 16

Valore dei beni assicurati

Il valore assicurato è stabilito convenzionalmente in riferimento al Prezzo massimo ad ettaro previsto da specifico D.M. e precisamente:

Codice	Tipologia	Valore d'estirpo all'ha	Valore rimpianto all'ha	Totale valore assicurato all'ha
S07	Vigneti fino a 3.000 ceppi/ha	7.920,00 €	12.840,00 €	20.760,00 €
S07	Vigneti oltre 3.000 ceppi/ha	7.920,00 €	16.050,00 €	23.970,00 €
S07	Frutteti (melo e pero) fino a 10.000 piante/ha	7.920,00 €	19.688,00 €	27.608,00 €
S07	Frutteti (melo e pero) oltre 10.000 piante/ha	7.920,00 €	41.088,00 €	49.008,00 €
S07	Frutteti (altre produzioni)	7.900,00 €	9.630,00 €	17.550,00 €

Art. 17

Norme per l'esecuzione della perizia, quantificazione e pagamento del danno

Il perito deve:

- accertare la data in cui l'Avversità si è verificata;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai dati catastali, alla superficie coperta dagli enti in garanzia ed al valore attribuito agli stessi;
- verificare le condizioni dell'impianto ed il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta messa a dimora e ancoraggio della struttura di sostegno;
- effettuare alcune foto del punto critico dell'impianto da allegare ad una breve relazione descrivente le motivazioni del danno;
- procedere alla stima ed alla quantificazione del danno per singola Partita in base al valore assicurato come segue:
- le centesime parti di piante in garanzia distrutte e/o danneggiate devono essere applicate al valore assicurato, dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni ante rischio e quelle della Franchigia e dello Scoperto; in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato.

Per valori assicurati si intendono quelli riportati nella tabella di cui all'art. 16 alla colonna 'Valore d'estirpo all'ha'. Solo nel caso in cui il frutteto o il vigneto vengano reimpiantati, spetta all'assicurato un supplemento di indennizzo calcolato con riferimento ai valori indicati in detta tabella alla colonna 'Valore di reimpianto all'ha'.

Il supplemento di indennizzo spetta all'assicurato esclusivamente alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto reimpianto e del fascicolo aziendale ove tale circostanza è attestata.

Art. 18

Franchigia - Scoperto - Limite di indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata pari al 10 %.

In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 80 % del valore assicurato per singola Partita.

Verrà applicato uno scoperto del 40 % nel caso l'impianto di sostegno non sia realizzato a regola d'arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora:

- profondità dei pali minima 70 cm;
- distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;
- ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di cm. 70 ed una distanza dal palo minima di cm. 100;

Saranno tollerate le misure/parametri sopracitate fino ad un 40 % di quanto indicato.

Tale scoperto del 40 %, sarà aumentato di un ulteriore 10 % nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni:

- pali non pendenti ad esclusione dei pali inclinati di testata con tirante;
- profondità dei pali minima 70 cm;
- Idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- Tiranti o pali di punta posizionati parallelamente alla linea di interfila;
- Corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto;

Nel caso risulterà palesemente che il manufatto di sostegno e le piante siano state messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione e di impianto frutticolo non si farà seguito ad alcun indennizzo, con restituzione del premio pagato e non goduto.

Allegato 2

Prezzi strutture 2026

Codice Prodotto	Codice Varietà	Codice Prezzo Ministeriale	Varietà	Prezzo A €	Valore massimo assicurabile ad ettaro* "Standard Value"
Strutture					
S95	001	11010	Rete antigrandine fino a 3 anni	14.400,00	14.400,00
S95	002	11010	Rete antigrandine da 3 a 6 anni	12.400,00	12.400,00
S95	003	11010	Rete antigrandine da 6 a 10 anni	10.400,00	10.400,00
S95	004	11010	Rete antigrandine da 10 a 20 anni	7.400,00	7.400,00
S95	005	11011	Rete antigrandine/antipioggia con film plast. fino a 3 anni	30.000,00	30.000,00
S95	006	11011	Rete antigrandine/antipioggia con film plast. da 3 a 6 anni	25.000,00	25.000,00
S95	007	11011	Rete antigrandine/antipioggia con film plast. da 6 a 10 anni	15.000,00	15.000,00
S95	008	11011	Rete antigrandine/antipioggia con film plast. da 10 a 20 anni	10.000,00	10.000,00
S89	001	11004	Impianti di produzione frutta (alta densità)	49.008,00	49.008,00
S89	002	11003	Impianti di produzione frutta (media densità)	27.608,00	27.608,00
S89	003	11002	Impianti di produzione frutta (bassa densità)	17.550,00	17.550,00
S94	001	11001	Impianti di produzione uva da vino (alta densità)	23.970,00	23.970,00
S94	002	11000	Impianti di produzione uva da vino (bassa densità)	20.760,00	20.760,00

* Valore SV non ancora ufficialmente confermato dal Ministero MASAF; Eventuali modifiche saranno comunicate.

Allegato 3

Tariffa altri prodotti 2026

Prodotto	Comuni	Tariffa Compagnia
Struttura antigrandine	tutti	1,50 %
Rete antipioggia	tutti	1,50 %
Tunnel con film plastico	tutti	3,00 %
Impianto produttivo frutta	tutti	1,50 %
Impianto produttivo uva da vino	tutti	1,50 %

Reti antigrandine e antipioggia Tunnel Tassi da applicare ai valori come definiti nelle condizioni di polizza.

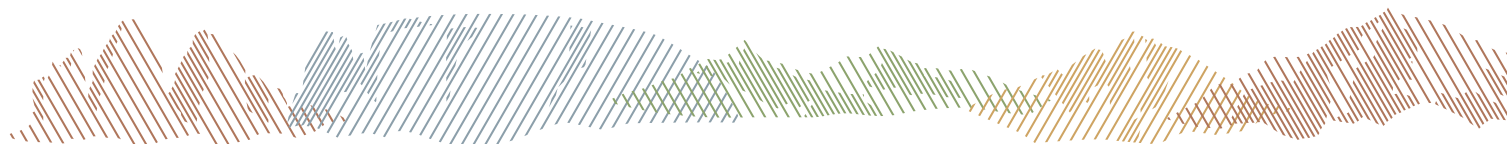
Reti antigrandine e antipioggia: tasso 1,50 %
Tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico: tasso 3,00 %.

N.B. Ai certificati Impianti e Strutture deve essere allegata la documentazione prevista nel settore 'Specie vegetali' all'allegato 4.

Protezione del raccolto
con sguardo al futuro



Hagelschutzkonsortium
Condifesa Bolzano



effektiv



Contatto

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Tel. 0471 256028

info@hagelschutzkonsortium.com

www.hagelschutzkonsortium.com



Hagelschutzkonsortium



hsk_bz



Hagelschutzkonsortium Südtirol - Condifesa Bolzano



Tariffa assicurativa

vedere sito internet

www.hagelschutzkonsortium.com